1866

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, n° 20.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

N° 248

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

		Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 42	22	12
Per le Provincie del Regno		» 46	24	13
Svizzera		» 58	31	17
Roma *(franco ai confini)*		» 52	27	15

FIRENZE, Domenica 9 Settembre

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

		Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, e Germ.		» 112	60	35
Id.	per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento	» 82	44	24

PARTE UFFICIALE

Relazione del ministro della marina al Luogotenente Generale del Re per la nomina di una Commissione d'inchiesta amministrativa sul materiale della marina.

ALTEZZA REALE,

L'Italia fu commossa dal risultato della battaglia di Lissa, e tanto per un riguardo alla pubblica opinione, quanto per la utilità pratica che se ne potrebbe ricavare, converrebbe di accuratamente ricercare le cause che abbiano potuto contribuirvi.

Principale forza di una marina essendo il materiale di cui essa dispone, si fu perciò su di questo che parve al riferente doversi apportare un serio e ponderato esame, e che miglior mezzo allo scopo si fosse il procedere ad una inchiesta amministrativa, dal risultato della quale, ottenuto un esatto criterio delle condizioni in cui trovansi le RR. navi, il materiale, e gli approvvigionamenti tutti, si alla denunzia delle ostilità che quando incominciarono effettivamente le operazioni di guerra, si potesse giudicare se ciò che si fece era quello che poteva e doveva farsi per mettere le nostre forze navali in istato d'intraprendere la campagna.

Onde mandare ad effetto un tale divisamento, il riferente avea già designata con decreto ministeriale una apposita Commissione; ma avendo dovuto ampliare il numero dei membri che la componevano, e ponendo mente inoltre alla gravità della questione di che si tratta, egli reputò più conveniente di farle conferire il mandato con decreto Reale.

Si onora quindi di rassegnare a V. A. R. l'unito schema di decreto, mediante il quale, se l'A. V. R. si benigna di sanzionarlo con la Regia Sua firma, viene istituita una Commissione d'inchiesta per lo scopo di cui sopra è parola, che per l'autorità degli uomini che la compongono torrà ogni dubbio sulla imparzialità con cui il Governo intende procedere in siffatta delicata materia.

Essa sarebbe presieduta dal senatore conte Francesco Serra, vice ammiraglio, vice presidente del Consiglio di ammiragliato, ed avrebbe a membri i signori:

Biancheri avv. Giuseppe, deputato al Parlamento;

Castagnola Stefano, id.;

Correnti Cesare, consigliere di Stato, id.;

Crispi avv. Francesco, id.;

De Cesare Carlo, id.;

Ferracciu avv. Nicolò, id.;

Di Brocchetti barone Enrico, contro ammiraglio, direttore generale del servizio militare marittimo;

De Viry conte Eugenio, contro ammiraglio;

Negri commendatore Cristoforo;

Maldini cav. Galeazzo, capitano di fregata.

Sanzionata dall'A. V. R. siffatta proposta, la Commissione suddetta procederebbe all'eseguimento del suo mandato, il quale verrebbe delineato nei seguenti punti, cioè:

Numero dei legni, loro artiglierie e munizioni — Provviste esistenti nei magazzini, depositi ed arsenali in combustibili, commestibili, vestiario, artiglierie, munizioni ed oggetti d'armamento, — Arsenali e mezzi di raddobbo; loro condizione all'aprirsi delle ostilità.

Il numero 3172 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È instituita una Commissione d'inchiesta sullo stato del materiale della Regia Marina, la quale sarà composta come segue:

Presidente:

Serra conte Francesco, vice ammiraglio, vice presidente del Consiglio d'ammiragliato e senatore del Regno.

Membri:

Biancheri avvocato Giuseppe, deputato al Parlamento.

Castagnola Stefano, id.

Correnti Cesare, consigliere di Stato, id.

Crispi Francesco, avvocato, id.

De Cesare Carlo, id.

Ferracciu Nicolò, avvocato id.

Di Brocchetti barone Enrico, contro ammiraglio direttore generale del servizio militare marittimo.

De Viry conte Eugenio, contro ammiraglio.

Negri commendatore Cristoforo.

Maldini cav. Galeazzo, capitano di fregata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 25 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

DEPRETIS.

Relazione del presidente del Consiglio ministro dell'interno a S. A. R. il Luogotenente Generale del Re, in udienza del 1° settembre corrente:

ALTEZZA REALE,

Fino dai primi momenti della liberazione di alcune fra le provincie venete il Governo aveva rivolta la propria attenzione ad esaminare se fosse indispensabile ed urgente la provvisoria istituzione di un giudizio di appello che sostituisse quello di Venezia tuttora occupata dall'Austria, e la creazione di un tribunale di terza istanza che tenesse luogo della Corte suprema di giustizia sedente fuori del territorio italiano.

Parve però che la incertezza dei confini ai quali questi nuovi tribunali avrebbero potuto estendere la loro giurisdizione, e la sospensione non solo di diritto ma ben anco di fatto nella trattazione degli affari meglio consigliassero di ritardare un provvedimento del quale non poteva disconoscersi la gravità, e che difficilmente avrebbe potuto attuarsi prima che la pace, sperata prossima, sopravvenisse a renderlo superflo.

Tuttavia tenendo calcolo degli inconvenienti che un tale stato di cose troppo prolungato avrebbe potuto produrre, si credette conveniente di invitare le autorità locali ad esprimere il loro avviso sull'argomento, ed a raccogliere i dati necessari per prendere una deliberazione definitiva.

Intanto però, essendo imminente la pubblicazione della liste elettorali amministrative prescritta dall'art. 22 del decreto Reale 1° agosto p. p. n° 3130, è urgente provvedere alla mancanza del giudizio di appello e di terza istanza per decidere dei reclami che fossero presentati contro la formazione delle liste stesse. A questo intento mira il progetto di decreto che i riferenti hanno l'onore di sottoporre all'approvazione di V. A. R. La natura affatto transitoria di questo provvedimento, ristretto ai territori veneti fino ad oggi liberati giustifica le sue disposizioni. I tribunali provinciali in quel modo nel quale sono attualmente ordinati offrono sufficienti garanzie per decidere le suddette controversie in materia elettorale amministrativa: e la Corte di appello di Brescia che già è investita della giurisdizione di terza istanza dall'art. 19 del Regio decreto 30 novembre 1865 n° 2600 per giudicare delle cause civili definite a vecchio metodo dalla Corte d'appello di Milano, fu ritenuta la più indicata per deciderle in ultimo giudizio.

Il numero 3188 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposizione del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto col ministro di grazia e giustizia e dei culti;

Visti gli articoli 23, 24, 25 e 26 del Regio decreto 1° agosto 1866, n° 3130;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Nella prima formazione delle liste elettorali amministrative nelle provincie di Rovigo, Padova, Vicenza, Treviso, Udine e Belluno, e nei territori temporaneamente aggregati alle provincie medesime, l'azione di cui all'art. 23 del Regio decreto 1° agosto 1866 n° 3130, verrà promossa presso il tribunale provinciale della provincia cui appartengono od a cui sono aggiunti, il quale a questo solo oggetto farà le veci del tribunale d'appello, e deciderà secondo le norme stabilite negli articoli 24 e 25 del decreto medesimo.

Le funzioni del Pubblico Ministero saranno esercitate dalle procure di Stato.

Art. 2. I ricorsi contemplati nell'art. 26 del suddetto decreto contro le decisioni pronunciate a termini dell'art. precedente verranno presentati alla Corte d'appello di Brescia, la quale deciderà come tribunale di 3ª istanza secondo le forme prescritte dal detto art. 26 del decreto 1° agosto succitato.

Le funzioni del Pubblico Ministero saranno esercitate dalla procura generale.

Art. 3. Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze 1° settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

B. RICASOLI.
BORGATTI.

Il numero MDCCXCIV (Parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Veduto il R. decreto 2 aprile 1865, col quale è approvata la *Banca del popolo in Firenze*;

Veduta la deliberazione 6 maggio 1866 dell'adunanza generale degli azionisti della Banca stessa;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvata la deliberazione anzidetta dell'adunanza generale degli azionisti, mediante la quale la *Banca del popolo di Firenze* porta il suo capitale sociale da uno a dieci milioni di lire.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 15 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

CORDOVA.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Visto il Reale decreto 3 maggio 1866, con cui furono mobilizzati per servizio di guerra i battaglioni di Guardia Nazionale descritti nell'annessovi elenco;

Sulla proposta dei ministri della guerra e dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Il battaglione di Guardia Nazionale n° 175 (Salerno) stato mobilizzato col precitato Reale decreto, è licenziato.

Il predetto ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che avrà effetto dal 15 settembre e sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Firenze, addì 5 settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

E. CUGIA.
B. RICASOLI.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Veduta la legge 4 agosto 1861, n° 143, sulla Guardia Nazionale Mobile;

Veduto il Reale decreto 24 settembre 1864 che approva il regolamento per l'esecuzione della legge suddetta:

Sulla proposta del ministro della guerra di concerto con quello dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Sono costituiti e mobilizzati nella provincia di Belluno due battaglioni di Volontari di Guardia Nazionale sulle norme sancite dalla legge 4 agosto 1861, n° 143.

I ministri predetti sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Firenze, addì 5 settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

E. CUGIA
B. RICASOLI.

Con R. decreto del 5 settembre 1866 è rivocato e considerato come non avvenuto il precedente R. decreto del 14 agosto 1866 per la parte che concerne la revoca del sottotenente nel 128° battaglione di Guardia Nazionale Mobile Paolucci Aniceto.

Con R. decreto del 5 settembre 1866 i sottodescritti uffiziali e sott'uffiziali del 218° battaglione di Guardia Nazionale Mobile vennero elevati a maggior grado nello stesso battaglione, cioè:

Al grado di capitano:

Il luogotenente Delogu cav. Antonio.

Al grado di luogotenente:

Il sottotenente Costa-Bertarelli Gio. Battista;

Il sottotenente Ferraris Gio. Mario.

Al grado di sottotenente:

Il sergente Serralutzu Eugenio;

Il sergente Passino Emanuele.

I prementovati uffiziali avranno ragione alla paga giornaliera stabilita pel rispettivo loro grado dalla tariffa (modello *A*) annessa al regolamento 24 settembre 1864 a decorrere dal 16 settembre volgente sino al giorno in cui presteranno effettivo servizio.

Con R. decreto del 5 settembre 1866 è rivocato e considerato come non avvenuto il precedente R. decreto in data 16 agosto 1866 per la parte che si riferisce alla nomina del capitano Puricelli Andrea nel 44° battaglione di Guardia Nazionale Mobile.

Con R. decreto del 5 settembre 1866 il sottotenente nel 44° battaglione di Guardia Nazionale Mobile Focaccia Carlo, è dispensato dal servizio.

Con R. decreto del 5 settembre 1866 sono rivocati e considerati come non avvenuti i precedenti R. decreti in data 10 maggio, 7 giugno, 9, 14 luglio e 7 e 10 agosto 1866 per la parte che si riferisce alla nomina nei battaglioni di Guardia Nazionale mobilizzati dei sotto descritti uffiziali, cioè:

Serralutzu-Spano cav. Gio. Battista, capitano nel 217° battaglione;

Poggio Pietro, luogotenente nel 27° id.;

Tornielli Luigi, id. id. id.;

Platania-Alfieri Salvatore, sottotenente nel 212° id.;

Sanna Salvatore, id. nel 217° id.;

Segni cav. Raffaele, id. nel 217° id.;

Palminteri Giuseppe, id. nel 210° id.;

De Giorgi Visconti Pompeo, id. nel 45° id.

Con Reale decreto del 5 settembre 1866 i sotto descritti individui vennero nominati al grado di sottotenente nel 45° battaglione di Guardia Nazionale Mobile, cioè:

De Giorgi Filippo;

Visconti Pompeo.

I prementovati uffiziali avranno ragione alla paga giornaliera pel loro grado stabilita dalla tariffa (modello A) annessa al regolamento 24 settembre 1864 a decorrere dal giorno in cui hanno cominciato a prestare effettivo servizio sino a quello dal quale verranno a cessarne.

Con Reale decreto del 5 settembre 1866 vennero nominati ai gradi per ciascuno di essi indicati gli ufficiali dei battaglioni di Guardia Nazionale mobilizzati qui sotto descritti cioè:

Nel 212° battaglione (Terranova, Modica):

Sessa-Percolla Pietro, sottotenente.

Nel 215° battaglione (Cagliari):

Meren Anacleto, medico di battaglione.

Nel 217° battaglione (Oristano):

Deledda Michele, capitano;

Crobu Cesare, sottotenente;

Mocci Salvatore, sottotenente.

I sovra descritti ufficiali dovranno considerare la presente pubblicazione siccome partecipazione ufficiale della loro nomina e raggiungere immediatamente il battaglione cui furono destinati ed avranno ragione alla paga giornaliera pel rispettivo loro grado stabilita dalla tariffa (modello A) annessa al regolamento 24 settembre 1864 a decorrere dal giorno in cui presteranno effettivo servizio sino a quello dal quale verranno a cessarne.

Con Reale decreto del 5 settembre 1866 i sotto descritti individui vennero nominati ai gradi per ciascuno di essi indicati nel battaglione di volontari di Guardia Nazionale mobilizzato nella provincia di Vicenza:

Molon ingegnere Francesco, maggiore;

Rizzetto Emilio, capitano;

Marchesini Girolamo, id.;

Menegante Giuseppe, id.;

Nodari Battista, luogotenente;

Vicentini Andrea, id.;

Pizzati Angelo, id.;

Melo Angelo, sottotenente;

De Marchi Giuseppe, id.;

Silvagni Luigi, id.;

Sacchiero Bortolo, id.;

Galvagni Filippo, id.;

Soave Antonio, id.;

Cita Giovanni, id.;

Schepato Giovanni, id.;

Perini Angelo, sottotenente aiutante maggiore;

Povoleri Luigi, medico di battaglione.

I prementovati uffiziali avranno ragione alla paga giornaliera ed ai vantaggi stabiliti pel rispettivo loro grado dalla tariffa (modello A) annessa al regolamento 24 settembre 1864 a decorrere dal 16 settembre 1866 sino al giorno in cui presteranno effettivo servizio.

Sopra proposta del ministro dell'interno, S. A. R. il Luogotenente Generale del Re ha, con decreti dell'8 agosto ultimo, fatte le seguenti disposizioni:

Pavolini cav. Luigi, direttore capo di divisione nel Ministero dell'interno, in disponibilità, nominato direttore capo di divisione di 2ª classe nel Ministero dell'interno;

Montuori Giovanni, uffiziale di 2ª classe in disponibilità della disciolta Segreteria generale di Stato di Napoli, collocato a riposo.

Con decreto ministeriale del 6 settembre 1866 il maggior generale Nicotera barone Giovanni, comandante la 5ª brigata dei Volontari Italiani, dimesso dal servizio in seguito a sua domanda.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DEL DEMANIO.

Circolare ai ministri, prefetti, sottoprefetti e ai capi di servizio dell'amministrazione finanziaria, intorno al traslocamento da Torino a Firenze di tutti gli uffizi della Direzione generale delle tasse e del demanio.

Firenze, 4 settembre 1866.

Col giorno 1° del prossimo ottobre comincierà il trasferimento nella nuova sede del Governo di tutti gli uffizi di questa Direzione generale. Essi però continueranno a funzionare in Torino fino tutto il giorno 19 di detto mese; dal giorno 20 al 30 ottobre il trasferimento dovrà essere compito in guisa che tutti gli uffizi possano regolarmente funzionare in Firenze col 1° novembre.

Onde evitare che in questo intervallo di tempo si accumulino alla Direzione generale molti affari, i quali non potrebbero essere trattati per difetto di atti che vi si riferiscano, ed accrescerebbero inutilmente l'ingombro delle carte che devono trasferirsi nella nuova capitale del Regno, il sottoscritto prega tutte le autorità e gli uffizi che sono in corrispondenza con questa Direzione generale di sospendere dal giorno 15 sino al 31 ottobre le comunicazioni relative ad affari di competenza degli uffizi di questa Direzione generale ancora residenti a Torino, la cui risoluzione possa essere differita senza danno del servizio. Questi affari sospesi dovranno essere trattenuti presso i rispettivi uffizi, e trasmessi poi pel giorno 1° novembre a Firenze.

La trattazione però degli affari di somma gravità e di assoluta urgenza si continuerà a Torino sino a tutto il 19 ottobre, e dal 20 comincierà a farsi a Firenze.

Tenendo conto pertanto dei giorni che si impiegano nel trasporto della corrispondenza postale dalle singole provincie a Torino, è necessario che la spedizione venga regolata in modo che al giorno 20 ottobre non arrivino più lettere o pieghi in questa città anche se relativi ad affari urgenti.

Il direttore generale
SACCHI.

(Le Direzioni degli altri giornali sono pregate di riprodurre la surriferita circolare).

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Circolare ai signori prefetti del Regno sulle prossime elezioni delle Camere di commercio.

Firenze, 5 settembre 1866.

Spirando fra breve il biennio dall'epoca della prima composizione delle Camere di commercio, a norma dell'articolo 7 della legge 6 luglio 1862, s'approssima il tempo della rielezione della metà dei membri, che presentemente ne fanno parte. In quest'occasione il Ministero trova opportuno di raccomandare ai signori prefetti tanto di vigilare a che le dette elezioni abbiano a sortire regolarmente ed in conformità alla legge, quanto di dar opera a che l'elezione si compia col concorso il più numeroso dei commercianti ed industriali, onde ogni classe di essi possa dirsi rappresentata ed ogni interesse abbia quindi ad avere sede e voce. È necessario che il ceto commerciale sia ben penetrato dell'utilità di questa istituzione, la quale già fin d'ora ebbe a produrre buoni risultati e che, ravvivata e bene alimentata, non può che darne dei maggiori in futuro.

L'Italia entra oggidì in una nuova fase, e lo sviluppo dei commerci e delle industrie debbe essere il principale suo compito: importa dunque che siano ben accertati i bisogni particolari dei singoli centri e piazze e che, all'indirizzo degli affari e delle operazioni mercantili, presieda un numero di operose persone, le quali godano insieme la fiducia dei loro mandanti. Le istituzioni, che sono il frutto della libertà, debbono essere di continuo sorrette dal buon volere e dall'attività dei cittadini chiamati a concorrervi. L'energia di ognuno vuol essere sollecitata e ad ogni modo l'istituzione va sottratta al pericolo di venir meno al suo ufficio per lassitudine o per inerzia di elettori.

Lo scrivente si dirige alla nota solerzia dei signori prefetti, pregandoli a nulla ommettere tanto direttamente, quanto in via indiretta, affinchè al prossimo rinnovamento delle Camere di commercio comprese nelle provincie da essi amministrate, l'intervento degli interessati abbia ad essere ragguardevole e tale da dare alla rappresentanza eletta la base di un suffragio ampio e vitale,

Per il ministro
OTTANA.

REGIA PREFETTURA DI LECCE.

Avviso di concorso.

Veduto il regolamento annesso al Regio decreto 1° giugno 1862, n° 655, col quale è prescritto che i posti gratuiti e semigratuiti nei Convitti governativi annessi ai licei ginnasiali delle provincie napolitane, debbono essere conferiti per esami di concorso;

Riconosciuto che nel Convitto nazionale Palmieri di questa città sono rimasti vacanti due posti semigratuiti;

Si porta a pubblica notizia che nel giorno di martedì, due del prossimo mese di ottobre, avanti ad una Commissione composta di tre membri ed un presidente avrà luogo nel liceo Palmieri di Lecce il concorso per la collazione di un posto semigratuito in esso vacante.

Per essere ammessi all'esame di concorso gli aspiranti debbono presentare al rettore del detto Convitto nel termine di un mese dalla data del presente avviso:

1. Dimanda scritta interamente di loro pugno in cui dichiareranno la classe dei corsi secondari alla quale sono già ammessi, o chiedono di essere.

2. L'Atto di nascita debitamente legalizzato da cui risulti che l'età dell'aspirante non sia maggiore di anni dodici.

3. Attestato di avere compiuto gli studi che danno adito almeno alla prima classe ginnasiale.

4. Attestato di vaccinazione o di sofferto vajuolo, ed un altro di essere di costituzione sana e scevra di qualunque malattia attaccaticcia o schifosa.

5. Un ordinato del Consiglio municipale in cui si dichiari la professione del padre, il numero e la qualità delle persone componenti la famiglia, la somma pagata a titolo di contribuzione, il patrimonio che il padre e la madre posseggono.

I suddetti documenti saranno scritti su carta da bollo di 50 centesimi, salvo il certificato di sofferto vajuolo o di vaccinazione.

Le materie degli esami in iscritto saranno:

a) Una composizione italiana ed un quesito di aritmetica per coloro che hanno compiuto solamente il corso elementare.

b) Per tutti gli altri una composizione italiana

ed una versione dal latino adattate alla classe da cui provengono i richiedenti.

Gli esami orali verseranno sulle materie richieste per la promozione alla classe cui aspirano rispettivamente i candidati.

Si ha diritto di godere i posti semigratuiti sino al termine del corso secondario classico, alle condizioni poste dall'articolo 16 del regolamento 1° giugno 1862, e di quello 10 aprile 1861.

Il sottoscritto assistito da una Giunta di propria scelta, esaminerà l'operato della Commissione, e trasmetterà le carte al Ministero facendo proposta dei vincitori dei posti semigratuiti.

Il Ministero procederà in seguito alla collazione dei detti due posti semigratuiti, proclamando con decreto i vincitori, i nomi dei quali saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Lecce, 24 agosto 1866.

Il prefetto: MURGIA.

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Si legge nel *Morning Post*:

Certe città e borghi ci danno una eloquente lezione in questo momento sulla tanto agitata controversia della Riforma parlamentare. Molte orazioni si fecero, molto fu scritto, ma tutto ciò non fu tanto efficace ed istruttivo come le Commissioni di cui tutti sanno i risultati.

Di Lancaster e Totnes, Reigate e Yarmouth vennero strane novelle, e molti argomenti fornirono ai Riformisti. Invero chi guardasse imparzialmente non avrebbe difficoltà ad accorgersi perchè gli artigiani ed i piccoli commercianti hanno bisogno della riduzione della franchigia. Un voto vale da 5 lire sterline fino a 50. Chiunque non ha voto è privo di quel danaro. Annoveratelo tra gli elettori e lo porrete in grado di trattare con un candidato per il Parlamento. Essere esclusi dalla franchigia suona non essere corruttibile. Ecco perchè molti assistono ai comizi affollatissimi, e applaudono il signor Beales. Se possedere il voto significa avere frequenti opportunità d'intascare de'fogli di banca, non dee recar maraviglia se gli uomini di scarsa fortuna mal tollerino di esserne privati. Essi veggono che questo grande idolo moderno — l'operaio — può in alcuni casi raccogliere assai danaro per pagare un anno di rendita e a pagar lo scotto nelle taverne col metodo semplicissimo di dare il voto ad un gentiluomo, e naturalmente domanda perchè a lui che paga sei lire non è concesso di servire onestamente ed utilmente il pubblico come quello che ne paga dieci.

— Si legge nel *Times*:

Il censo del 1861 ha rivelato il fatto singolarissimo che nel mezzodì occidentale d'Irlanda vi sono solamente due ebrei.

Uno di questa stirpe vetusta abita in Munster, l'altro dimora in Connaught. Cosicchè eglino soli bastano per una popolazione di circa tre milioni. Questa curiosità statistica può essere importante ed istruttiva. Gli Ebrei non trovano da occuparsi in un paese povero, senza manifatture, senza commercio; la verità dell'asserzione può dedursi paragonando le provincie del nord colle meridionali. Nei distretti metropolitani di Leinster sono 200 ebrei, e una colonia si è stabilita a Belfast. Questi sono i distretti dell'Irlanda che progrediscono; i paesi ove l'industria ha messo radici e prospera. Gli stessi abitanti lo confessano.

— Si legge nello stesso diario:

Il Comitato d'artiglieria di Chatham è occupatissimo a toglier tutte le carabine ordinarie che debbono esser mutate in fucili ad ago. A Chatham vi sono ora da 40 a 50 mila fucili per il servizio di terra e di mare; alcune migliaia soltanto saranno levate dai magazzini per essere convertite in fucili ad ago; dopo altre saranno mandate a Enfield. A mano a mano che dalle fabbriche reali si riceveranno i fucili trasformati saranno distribuiti alle truppe.

— Gli onorevoli lords della direzione del commercio hanno ricevuto l'avviso che il Governo greco ha messo una quarantena di undici giorni per tutti i bastimenti che arrivano dalla Inghilterra nei porti greci.

PRUSSIA. — Togliamo dalla *Nat. Zeit.* il seguente resoconto sulla seduta 3 settembre della Camera dei deputati a Berlino:

L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sulla legge della indennità.

Il signor *Achenback* dichiara che egli si mette sul terreno costituzionale. La Camera dei deputati ha dei grandi diritti specialmente riguardo al fissare il bilancio, ma ha anche dei grandi obblighi, e non deve scordare che i suoi poteri sono limitati dal potere governativo del Re.

Di fronte ad un successo dovuto precisamente alla organizzazione militare che fu l'origine del conflitto, la Camera non potrebbe rifiutare un *bill* d'indennità.

Il signor *Hoverbeck*. Non è col celare la situazione reale, e col far buon mercato della costituzione che si deve far credere all'estero d'esser uniti.

Il progresso all'estero è pericoloso quando coincide colla politica interna; bisogna ben guardarsi dall'adorare quel potere che sente l'abbandono di diritti per parte del paese.

Si demoralizza il paese volendo scartare con false interpretazioni le disposizioni costituzionali.

Il paese non ha tanto bisogno della pace quanto di avere il suo diritto.

Bisogna che la tribuna renda a stabile possesso quello che è stato guadagnato colla penna e colla spada, e questo non si ottiene che rientrando sulla via costituzionale.

Il signor *Lasker* parla in favore del progetto di legge. La Camera coll'adottarlo dichiarerà che la costituzione è stata violata, ma che vi sono dei motivi per non procedere contro i violatori.

Accordando un'amnistia non si dichiara già che alcuni delitti non vadano in avvenire soggetti a pena; col farlo, si esercita il diritto di grazia in occasione di grandi avvenimenti.

La questione della riorganizzazione che fu la causa del conflitto, non spetta più alla Camera; essa è oramai di competenza della Confederazione del nord, e per quanto riguarda il difetto di bilancio, la legge attuale lo fa sparire dal momento che vota il bilancio.

Le cause di dissidio adunque non esistono più, che si agisca conformemente all'attuale gran momento istorico affinchè non si dica in avvenire che in questo gran momento viveva una generazione piccola!

Il signor *Schultze-Delitsch*: Si può appoggiare il governo sintantochè si tratta di cooperare all'unità ed alla libertà della nazione, ma non bisogna perdere di vista questi scopi.

Coll'energia, e grazie all'abilità degli uomini posti alla testa del Ministero, si raggiunsero grandi scopi; ma per finire la lotta abbisogna la garanzia che la non si rinnovi più, e questa garanzia non si avrà che rompendola col sistema seguito sin ora.

Il progetto di legge non costituisce una simile rottura.

Nella politica interna dura tuttavia l'antico sistema: non cessarono le persecuzioni contro gli impiegati, contro la stampa, gli attacchi alla libertà elettorale, dei comuni, contro alla libertà parlamentare.

Simili atti non sono quelli di una grande epoca. Non si possono dimenticare quando vi si pesta sempre sui piedi.

Si parla di successi, di vittorie, ma per poche vittorie rumorose non si può rinunziare a tutto ciò che è scopo del progresso.

Il popolo che combatte con calma pel suo diritto rafforza la potenza dello Stato.

Se il signor presidente del Consiglio avesse seguito una buona politica all'interno egli non si sarebbe oggidì fermato alla linea del Meno.

Rifiutandovi ad accordare l'indennità voi servirete il governo meglio che col dargliene a centinaia di milioni.

Il *ministro dell'interno*: Il governo desidera sgravarsi d'una responsabilità, e dimanda la pace.

Egli ebbe sempre la coscienza di aver bisogno dell'indennità, ed ora è venuto il momento di dimandarla.

Chi avrebbe creduto che avremmo il coraggio di sostenere per quattro anni una lotta terribile, se noi non avessimo avuta la coscienza di combattere per una buona causa sulla quale noi non potevamo cedere?

Certamente or son quattro anni noi non potevamo sapere che le cose sarebbero andate precisamente quali sono andate; ma noi abbiamo preparato questo sviluppo, perchè eravamo convinti che la posizione estera della Prussia doveva essere cambiata, perchè eravamo presi da una certa voglia di essere una grande potenza, e perchè noi pensavamo che il giorno della lotta non poteva mancare.

Il governo non si presenta a voi come vinto; egli si presenta più forte di prima e dimanda spontaneamente la riconciliazione.

La situazione non è così nera quale la dipinge il preopinante.

Accordate l'indennità, ed il governo sarà moralmente sforzato di precedervi su altri punti.

Noi non dimandiamo l'indennità come tregua, ma come preliminare di una pace duratura.

Dopo qualche osservazione dei signori De Wincke, Schultze-Delitsch e Twesten la Camera adottò il 1° articolo così concepito:

« Art. 1. I quadri delle entrate e delle spese dello Stato annessi alla presente legge serviranno di base per la resa de' conti, ed a disgravio del governo per gli anni 1862, 1863, 1864 e 1865 in luogo della legge costituzionale di finanze, che deve esser fatta ogni anno prima che cominci l'esercizio. »

Sorge una questione speciale sull'articolo 2° così concepito:

« Art. 2. È accordata l'indennità al governo per l'amministrazione da lui tenuta dal principio del 1862 senza bilancio legalmente stabilito, fatta riserva alla decisione della Camera pel disgravio del governo dopo che saranno presentati i conti di finanza, in modo che per quanto si riferisce alla responsabilità del governo si procederà come se durante questo tempo l'amministrazione fosse stata tenuta in forza a bilanci legalmente stabiliti, e debitamente promulgati. »

Si dimanda l'appello nominale su questo articolo che è votato con una maggioranza di 230 voti, contro 75; si astennero dal votare i quattro ministri.

La Camera adotta ad una gran maggioranza gli ultimi due articoli.

« Art. 3. Il governo è autorizzato a supplire alle spese del 1866 sino alla concorrenza di 154 milioni di talleri.

« Art. 4. Il governo sarà obbligato di presentare nel corrente dell'anno 1867 alla Camera un quadro giustificativo delle entrate e delle spese del 1866. »

AUSTRIA. — Si scrive da Pest, 30 agosto, all'*Indép. Belge*:

Giusta informazioni attinte a buona fonte e degne di fede, posso assicurarvi che a Vienna non si è ancor fatto un passo di qualche rilievo per sciogliere la questione interna.

Il signor Andrassy è qui di ritorno dal suo lungo soggiorno alla capitale, e sinora tutti i suoi sforzi per indurre il gabinetto austriaco ad adottare una politica ungherese sono andati irriti.

Il vice-presidente della nostra Dieta si prepara ad andare quanto prima a fare l'ultimo tentativo, ma è dubbio che egli possa riescire nella sua impresa.

Il Governo è sempre indeciso. In ogni sistema che gli si para dinanzi egli vede una somma equivalente presso a poco ad un pericolo, e non sa a cosa risolversi.

Il caos è là, e nel caos le tenebre.

Dove è l'uomo capace di crear la luce e sviluppare questo strano ammasso d'ogni sorta di razze, di interessi diversi, di avidità egoiste, di pretese scadute, di velleità e di pregiudizi che si chiama Austria?

Nulla, nulla altro che nuovi imbarazzi aggiunti ai vecchi per opera di coloro stessi che più si lagnano delle presenti condizioni che hanno creata e che mantengono ed alimentano.

GERMANIA. — Si scrive dall'Annover, il 1° settembre, alla *Gazzetta della Germania del Nord*:

È tornata la deputazione che si era recata a Berlino per chiedere al Re la conservazione dell'indipendenza dell'Annover. Si componeva del signor Munchausen, antico ministro, del signor Schlepegrek, vice-presidente della Corte di cassazione, e del signor Rossing, consigliere delle finanze. Ha chiesto al Re il permesso di pubblicare la risposta di S. M., la quale è in questi termini:

« Vi veggo con piacere, o signori, e veggo con molta stima e compiacenza dell'animo mio che dei Tedeschi serbino fedeltà alla dinastia cui furono uniti per dei secoli, durante i quali l'affetto e il rispetto reciproci crebbero e invigorirono. Io stimerei meno gli Annoveresi se non si fossero in niun modo rivolti a me, dimostrandomi che amano la loro Casa reale, la quale è mia stretta parente.

« Sono quindi costretto a manifestarvi minutamente i motivi che veramente, contro la mia prima opinione, dopo grandi lotte interne contro il mio desiderio di mantenere la indipendenza de'miei antichi confederati, mi costrinsero a pigliare la risoluzione che ora si mette ad effetto, ed è in conseguenza irrevocabile, di fare delle annessioni.

« Appena entrai nella mia attuale posizione ho dichiarato che i miei disegni rispetto alla felicità della Prussia e della Germania altro non aveano in mira tranne le conquiste morali. Questa espressione destò le risa, e anche molto fu presa a scherno; nondimeno anche oggi vi affermo che i miei concetti riguardo a ciò non passeranno quel limite, e che se ora, all'età di settanta anni, passo a fare delle conquiste violente, lo fo solamente stretto dalla potenza delle circostanze, dalla crescente ostilità de' miei pretesi confederati e dai miei doveri verso la Prussia, la cui condotta è affidata a me.

« Già fin dal tempo della formazione della Confederazione Germanica gli Stati i quali paventavano che lo svolgimento morale della Prussia, che fin d'allora si poteva conoscere, fosse un pericolo pel mantenimento della influenza loro, si adoperarono in guisa che il territorio federale della Prussia restasse separato dagli Stati indipendenti. Si profittò di codesta situazione dopo che la Confederazione fu formata, per lanciare accuse continue, alimentate precipuamente dalla influenza austriaca, che comprava giornali tedeschi, francesi, inglesi, per generare e tener vive in questi Stati delle inquietudini continue riguardo alle voglie cupide della Prussia, e per opporre resistenza permanente agli sforzi che tre governi prussiani hanno fatto sempre con molto zelo, ma rispettando tutti i diritti, per ispirare l'unità alla Confederazione e darle uno slancio materiale e morale.

« E questi sforzi non furono senza frutto; provocarono una attitudine poco amica dello Annover riguardo alla Prussia, la quale si volse a più intime attinenze, solo sotto il governo del Re Ernesto Augusto, ma che nel tempo delle complicazioni politiche degli ultimi anni spesso diventò ostile, senza che la Prussia avesse dato pretesto alcuno.

« Le cose erano a questo punto quando la mia posizione nell'Holstein fu assalita in modo incessante dall'Austria fino al punto che la Prussia non poteva più oltre sopportare. Però, prima di pigliare delle risoluzioni estreme, giungemmo non ad allontanare il pericolo con la Convenzione di Gastein, ma ad aggiornarlo, imperocchè nel tempo della durata di quel trattato vedemmo cadere uno dopo l'altro i veli che fino allora avevano celato l'intenzione dell'Austria di cominciare effettivamente la lotta minacciata da lungo tempo, e considerata sempre più inevitabile con la Prussia, la lotta per l'influenza preponderante in Germania. La quale influenza è l'elemento vitale della Prussia; e non accettare la lotta per sostenerla sarebbe stato lo stesso che sagrificare la esistenza della Prussia. In questo modo la questione dell'Holstein fu respinta in seconda linea.

« Per sostenere questa grande lotta abbisognavano due basi:

« 1. La convinzione della giustizia delle pretensioni prussiane, che sola poteva fare sperare la protezione dell'Onnipotente, e il dono della fortuna della guerra che tiene nelle sue mani.

« 2. Lo strumento che doveva servire alla lotta, l'esercito prussiano. Sul suo valore io non stavo in dubbio, perchè io detti tutta la mia vita allo sviluppo dell'esercito prussiano, e potevo credermi autorizzato a dare un giudizio sulla sua capacità.

« Rispetto alla giustizia delle dimande della Prussia, la mi pareva provata da questo, che la Prussia non poteva avere un prospero svolgimento se quelle domande non fossero ascoltate, e in tal guisa mi decisi, con cordoglio, alla lotta decisiva confidandone l'esito a Dio. I risultati della grandezza, dei quali non aveva il presentimento e che di rado accaddero tra due Stati potenti in sì breve tempo per la loro esistenza, e che non si videro mai nella storia, avvennero per disposizione visibile della Provvidenza, senza la quale anche la più prode armata non può ottenere simili risultati.

« La posizione del governo del vostro paese prima, e durante lo svolgimento di questi avvenimenti vi è nota, come anche il voto del 14 giugno che non aveva fondamento in diritto federale, ove non si parlò di esecuzione federale, esecuzione cui non avrei potuto sottopormi, è vero, se fosse stata risoluta, ma che non avrebbe tanto messo innanzi l'Annover nella violazione del patto federale in senso ostile alla Prussia.

« Vi è noto che vi furono dei negoziati per la neutralità, il mio invito ripetuto di aderire alla Confederazione del nord nella notte del 14 giugno, la marcia dell'esercito annoverese col suo Re, la catastrofe di Langensalza, rispetto alla quale è vero che non mi atteggio come vincitore, ma che per le sue conseguenze ha distrutto l'esercito dell'Annover.

« Anche dopo le maravigliose vittorie che mi hanno dato la piena libertà della scelta nelle disposizioni da prendere, non sarebbe stato necessario un indirizzo, nè una deputazione per farmi comprendere la gravità della cosa che bramate vedere evitare. Nondimeno vi ringrazio nuovamente di avermi parlato con franchezza, e tanto più me ne compiaccio perchè ciò è arra di relazioni molto chiare per l'avvenire.

« E contuttociò l'esame il più serio e il più doloroso per cagione delle mie attinenze di parentela con la Casa di Annover mi ha indotto a pigliare la risoluzione di far l'annessione come un dovere, quello cioè di compensare la mia Prussia de' grandi sacrifici, che ha fatti, e di allontanare in tal modo per l'avvenire il probabile ritorno dei pericoli che nascerebbero dalla attitudine ostile dello Annover. »

— La *Gazzetta d'Annover* pubblica la seguente risposta data alla dichiarazione del Re di Prussia dal signor de Munchausen in nome della deputazione annoverese:

« Noi dobbiamo esprimere a Vostra Maestà contemporaneamente alla nostra sincera ammirazione per l'esposto, che abbiamo sentito, la nostra rispettosa riconoscenza per la benevola accoglienza fatta alla deputazione, e la assicurazione che noi riporteremo le sue parole fedelmente, per quanto il potremo, ai nostri compatriotti, a Herrenhausen alla nostra augusta Regina, la quale negli ultimi mesi ha visto crescere sempre più l'amore, e l'ammirazione che avevano sentita per lei gli Annoveresi.

« Noi che siamo qui davanti a Vostra Maestà, noi non abbiamo da lungo tempo rapporto alcuno col Governo annoverese, e perciò ora non ci troviamo in grado di giustificare la sua condotta verso il Governo della Vostra Maestà; ma la risposta di V. M. farà non ne dubitiamo punto, presso i nostri una impressione così profonda e così commovente quale l'ha fatta nel nostro cuore, dappoichè essa cancella dal nostro cuore l'ultima speranza di mantenere una indipendenza, anche condizionata, speranza che non si fondava soltanto sulla preghiera riportata dalla petizione » che V. M., cioè, bene vedesse nuovamente se 2 milioni d'anime riconoscenti che vivono sotto il governo di un altro principe della stessa Casa di quella del re, di cui V. M. si lagna, non varrebbero più dell'aumento della potenza della Prussia; dopo aver riconosciuta la di lei sovranità militare; che un numero uguale di sudditi i quali per lungo tempo vi sarebbero avversi; » ma questa speranza si fondava pure sulla considerazione, che il ricordo dell'attaccamento fedele ed irremovibile del defunto re Ernesto Augusto, già mio grazioso padrone, alla Casa reale di Prussia, impedirebbe alla mano possente di V. M. di cancellare dalla lista dei sovrani tedeschi i nomi dei figli e dei nipoti di questo principe.

« Da oggi in poi all'Annoverese il più leale ed il più riflessivo, quando la decisione di V. M. fosse irrevocabile, non rimarrebbe più che preparare il passaggio dei sentimenti di animosità eccitati dalle idee di annessione a quelli di rassegnazione ai decreti della Provvidenza.

« E con questi sentimenti appunto noi ritorneremo in Annover quando V. M. ci avrà data licenza di partire con benevolenza, io spero, uguale a quella colla quale ci ha accolti.

« Nello stato di cultura proprio al popolo annoverese il miglior modo di provarlo sarà di dar loro una completa pubblicità, ed è per questo che la deputazione domanda ancora la grazia di volerle per mezzo del presidente del Consiglio, conte Bismarck, mandare la risposta che S. M. ci ha data permettendoci di pubblicarla. »

— Si scrive da Dresda, 3 andante:

Dietro avviso del governatore generale prussiano pubblicato oggi nel *Giornale di Dresda* è stata proibita in tutta la Sassonia per tutto il tempo della guerra la convocazione di assemblee politiche che si occupino di affari politici.

Sino a nuovo ordine avranno guarnigione prussiana le seguenti città di Sassonia: Dresda 7 battaglioni di fanteria della Guardia ed un distaccamento d'artiglieria; Lipsia 36 battaglioni di fanteria; Chemnitz 2 battaglioni di fanteria; Glauchau 1 battaglione; Freiberg 1 battaglione; Annaberg 1 battaglione; Meissen 1 battaglione; Zwittau 2 battaglioni; Planen 1 battaglione; Marienberg 1 battaglione di cacciatori.

Si aspetta inoltre una brigata di cavalleria la cui destinazione non si conosce ancora.

PAESI BASSI. — Si legge nel *Moniteur du Soir*:

Quando scoppiarono le ostilità in Germania il Gabinetto della Aja aveva proclamato, per mezzo del suo inviato a Francoforte, di voler rimanere del tutto straniero alla guerra, e nella provincia del Limbourg non è stata ordinata la mobilizzazione.

Già da molti anni i ministri che si successero nei Paesi Bassi hanno cercato di poter rompere nelle vie amichevoli il vincolo federale tedesco imposto al Limbourg quando una parte del Luxembourg venne annessa al Belgio.

Il ministro degli affari esteri in una delle ultime sedute alla Camera dei deputati ha spiegata la sua politica. Nel giugno ultimo scorso, egli disse, il governo neerlandese ha preso atto con riconoscimento del progetto prussiano di riforma, progetto in forza del quale il Limbourg deve cessare dal far parte del territorio della Germania ricostituita.

Al tempo istesso egli constatava con soddisfazione che l'Austria e gli Stati meridionali non si opponevano a che questo paese rimanesse estraneo alla guerra che si intraprendeva a nome della Confederazione tedesca.

E questo fu quanto accadde, e difatti oggi non esiste più nessun vincolo fra il Limbourg e la Germania.

Il conte Van Zuylen ha terminato le sue spiegazioni annunziando che erano state iniziate le trattative per far riconoscere dal diritto internazionale questo nuovo stato di cose.

VARIETÀ

STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA.

Le Società commerciali ed industriali (*)

La pubblicazione che ogni anno si fa dal Ministero di agricoltura industria e commercio di un prospetto delle società commerciali ha per scopo di presentare un quadro esatto del movimento dei capitali che vengono dalle Società applicati all'industria o che sono investiti in operazioni di credito.

Questa statistica, che offre uno dei principali elementi per la valutazione della pubblica prosperità e del giro degli affari, se in passato rivelava qualche lacuna, fu ora condotta con qualche precisione e può quasi dirsi completa in ogni sua parte.

Tanto le Camere, quanto i tribunali di commercio diedero opera ad eliminare dai quadri le società che già furono liquidate e vi aggiunsero quelle di nuovo costituite. Si può da tali prospetti rilevare il cammino percorso dall'Italia in fatto di associazione commerciale, l'ammontare dei capitali impiegati ed il genere d'intraprese che si svilupparono in questo primo *moto* economico del paese. Se noi poniamo mente quanto lo spirito d'associazione fosse avversato dai precedenti governi, i quali diffidavano di ogni impresa collettiva, e come la stessa legislazione, che governava le società, indecisa ed imperfetta, ne rendesse difficile la costituzione, noi possiamo sorprenderci dei risultati ottenuti nei primi anni del risorgimento e dell'unificazione. In un periodo collocato in mezzo a due guerre, le cui spese assorbirono tanta parte del capitale nazionale, ove la stessa spinta d'unificazione per la rapidità che gli fu impressa, non potè a meno di spostare e dissestare molti interessi, ove le nuove necessità, in cui fu tratta la nazione, richiesero prestiti considerevoli ed aggravii d'imposte, ove per la natura stessa degli avvenimenti politici, che sminuirono il credito ed allentarono il *moto* degli affari, la fortuna pubblica dovette passare a traverso crisi finanziarie non ancora affatto superate, diventa degno d'osservazione l'alacrità dello spirito d'associazione, che ripiglia, dopo brevi fermate, senza scoraggiamento alcuno e sembra quasi rinvigorirsi dalle difficoltà incontrate per via.

Questa tenacia, dimostrata in un tempo in cui le cautele erano indicate dalla stessa situazione ed erano dubbie le allettative e facili i disinganni, nonostante le traversie incontrate, ci assicura di una felice ripresa d'affari e del progressivo incremento delle industrie.

La legislazione intorno le società commerciali era negli Stati che ora compongono il Regno d'Italia non uniforme ed assai incompleta. E d'uopo aver presente che la forma delle società e principalmente delle società anonime s'è tardi sviluppata, ed i Codici di commercio o le leggi speciali che riguardavano questa materia non avevano presentate che norme generali, senza tutti abbracciare i casi che potevano sorgere o dar loro un provvedimento. Il nuovo Codice di commercio, pubblicato nel 1866, che unificò la legislazione e la estese a tutto il Regno, potè giovarsi dell'esperienza di molti anni fatta in paese e delle modificazioni introdotte a tal proposito nella legislazione degli Stati esteri per meglio regolamentare quest'importante parte del diritto, antivenendo molte difficoltà e definendo punti, che andavano spesso soggetti a controversia e sollevavano troppe quistioni a scapito dell'andamento regolare della gestione. Il nuovo Codice, mantenendo le tre specie di società in nome collettivo, in accomandita, le anonime ed aggiungendovi le associazioni in partecipazione e le mutue, ha compreso tutti i modi dietro cui possono costituirsi. Per quanto varie sieno le forme di costituzione di una società, e per quanto molteplici le obbligazioni ch'essa può assumere, essa deve cadere in una di quelle categorie oppure partecipare a qualcuna di esse. Utili sono le disposizioni intorno la sede delle società, la quale dev'essere determinata nell'atto constitutivo, ed eletta nel luogo dello stabilimento principale. Il divieto fatto al socio d'una società in nome collettivo di aver parte ad altra della stessa natura e dello stesso scopo è inteso a non rendere illusoria la responsabilità e la solidarietà. Le società anonime, come quelle che ai dì nostri ebbero il maggiore svolgimento e promettono all'alta speculazione la potente leva delle forze riunite, ebbero particolari disposizioni che le regolano. La società anonima è un ente a sè, una creazione della legge, ove la responsabilità dei soci non oltrepassa la quota di capitale che ciascuno vi contribuisce. Costituendo enti separati e per così dire impersonali, ove gli amministratori non contraggono altra responsabilità fuori di quella del proprio mandato, egli è evidente quanto sia legittima l'autorizzazione preventiva del Governo, ed opportuna la prescrizione di alcuna cautela.

Al fine di evitare per quanto è possibile ogni abuso furono vietati i premii od i profitti speciali ai promotori se non dopo deliberazione della società riunita in adunanza generale. Un punto legale che diè luogo a molti inconvenienti per gli effetti che ne derivavano fu quello di determinare l'epoca della costituzione della società. La nuova legge prescrive che la società non s'intende costituita se non siavi sottoscritto almeno per quattro quinti il capitale sociale e che i socii abbiano versato il decimo dell'ammontare delle azioni; e le obbligazioni rimangono nominative fino a completo versamento del capitale sociale.

Le società promosse ed autorizzate vengono a costituirsi ed ordinarsi nelle adunanze generali in cui, partendosi dal riconoscere e verificare il versamento delle quote sociali, si discutono e si approvano ordinariamente gli statuti organici. Dopo queste preliminari formalità che assicurano la costituzione della società, nelle successive adunanze generali si addiviene alla nomina degli amministratori, i quali durano in carica due anni, e sono responsabili in solido verso gli azionisti della realtà della loro amministrazione e verso i terzi, cioè: della verità delle sottoscrizioni del capitale, e di quella dei versamenti fatti dagli azionisti: della esistenza assoluta dei dividendi pagati; della esattezza dei libri di commercio e generalmente dell'osservanza delle forme volute dalla legge per l'esistenza della società.

Quanto alle forme de' contratti, il Codice espone le norme che debbon presiedere allo scioglimento e alla liquidazione di una società, ed anche in questa parte le nuove discipline mostransi informate a migliori principii ed ammettono utili innovazioni, fra le quali non è a dimenticarsi quella che stabilisce che il contratto di società anonima avvenuto senza scrittura ha pure i suoi effetti verso i terzi.

Ma gli articoli del Codice non bastavano a determinare compiutamente una materia di sì vitale importanza: ed a riempire la lacuna comparivano le prescrizioni regolamentarie contenute nel R. decreto del 30 dicembre 1865, il quale stabilisce le formalità che debbono accompagnare le domande di approvazione, il modo con cui è eseguita la vigilanza governativa, e la pubblicità che deve presiedere alle operazioni sociali.

Nonostante la pubblicazione fatta per mezzo dei giornali e quella del tribunale di commercio, puossi ritenere che le società commerciali mancano ancora tra noi d'una completa e soddisfacente pubblicità. È per essa che il pubblico assume certe e sicure informazioni sull'entità e sulla consistenza dell'intrapresa ed acquista fiducia in essa. Un ufficio particolare d'inscrizione, ove ad ognuno fossero accessibili gli statuti e potessero verificarsi le condizioni interne di ogni singola società, favorirebbe assai lo scopo da tutti richiesto e dal legislatore voluto, quello cioè di dare alle società la pubblicità la più minuta e la più estesa.

Noi vogliamo trarre buon augurio per l'avvenire del nostro paese dallo spirito d'associazione che vi si è mostrato, il quale anche in mezzo a vicende sfavorevoli si mantenne alacre e solerte. Le grandi imprese richieste dal nostro tempo abbisognano di quelle forti agglomerazioni di capitali, che più presto si rinvengono laddove è sviluppato lo spirito d'associazione. È dessa una forza nuova venuta fuori dalla libertà. I risparmii accumulati, i capitali fruttiferi e fruttificanti, la loro applicazione ai grandi scopi dell'industria e del commercio, i perfezionati congegni del credito non si possono ottenere che mediante l'associazione, ed essa presuppone uno stato di libertà di contrattazione e di progredita intelligenza negli affari. L'economia nazionale va ravvivandosi e trasformandosi nel nostro paese, e noi assisteremo, con fiducia a questo laborioso e fecondo travaglio, notando ogni passo quantunque piccolo e scoprendo ogni germe da cui la vita si ridesta. L'associazione che accumuna gli intenti e gli interessi, noi ne siamo

convinti, aprirà all'Italia nuove vie di prosperità e di coltura.

(*) È questa la primizia di un nuovo lavoro della Direzione di Statistica di prossima pubblicazione.

ULTIME NOTIZIE

Composizione degli uffici di presidenza dei Consigli provinciali nella sessione ordinaria del 1866.

Provincia di Palermo.

Presidente, Duca della Verdura.
Vice presidente, Amari cav. Americo.
Segretario, Deltignoso cav. avv. Gaetano.
Vice segretario, Sangiorgi cav. avv. Gaetano.

Al n° 244 della *Gazzetta Ufficiale* del 4 di questo mese, là dove tratta della inserzione della composizione degli uffici presidenziali dei Consigli provinciali, nella provincia di Pavia, leggasi: « Cavallini commendatore avv. Gaspare, vice presidente, » invece di « Cavalieri, ecc., ecc. »

CASI E MORTI DI CHOLERA

Napoli. — Dal mezzodì del 7 a quello dell' 8 settembre: casi 119, morti 64, più 30 dei precedenti.

Id. — Dal mezzodì dell'8 a quello del 9 sett.: casi 98, morti 60, più 19 dei precedenti.

Genova. — Dalle 7 del 7 a quelle dell'8 settembre: casi 28, morti 16.

Id. — Dalle 7 dell'8 a quelle del 9 settembre: casi 23, morti 16.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 7.

Chiusura della Borsa di Parigi.

	6	7
Fondi francesi 3 0/0 (in liq.)	70 10	70 20
Id. 4 1/2 0/0 (c. dis.)	99 25	96 75
Consolidati inglesi	89 3/4	89 3/4
Cons. italiano 5 0/0 (in contanti)	57 30	58 15
Id. (fine mese)	57 35	58 35
VALORI DIVERSI.		
Azioni del Credito mobiliare francese	673	683
Id. italiano	—	—
Id. spagnuolo	348	352
Azioni strade ferrate *Vittorio Emanuele*	80	80
Id. Lomb.-venete	418	423
Id. Austriache	370	375
Id. Romane	65	65
Obb. strade ferr. Romane	122	123
Obbligazioni della ferrovia di Savona	—	—

Madrid, 6.

La Regina, accompagnata da Narvaez e dal ministro di Stato, visitò oggi a Biarritz l'imperatrice di Francia.

Vienna, 7.

Il ministro della guerra ha dato le sue dimissioni.

Londra, 7.

Il *Times* smentisce la voce del matrimonio del Re di Grecia con una principessa inglese.

Parigi, 7.

L'Imperatore recossi ieri alla caccia a Saint-Germain.

L'*Etendard* ha un telegramma da Vienna il quale annunzia che è scoppiata l'epizoozia in Gallizia, Moravia e Ungheria.

Un telegramma da Berlino assicura che il Re di Sassonia accettò in massima che gli affari militari siano interamente affidati alla direzione della Prussia.

Ignorasi a Berlino il preteso richiamo del conte di Goltz da Parigi.

Pietroburgo, 7.

Mouravieff diede la sua dimissione dalla presidenza della Commissione d'inchiesta. Questa Commissione fu sciolta.

Berlino, 7.

La Camera dei deputati ha adottato il progetto relativo alle annessioni con 173 voti contro 14.

Bismarck ha presentato un progetto riguardante l'incorporazione dello Schleswig-Holstein, e chiese che venisse dichiarato d'urgenza.

La *Gazzetta della Germania del nord* contiene un articolo contro l'attitudine ostile della stampa belga verso la Prussia.

Liverpool, 7.

I frumenti sono in rialzo.

Parigi, 8.

Leggesi nel *Moniteur:*

In virtù della convenzione del 14 luglio tra la Francia, l'Italia, la Svizzera e il Belgio sono state diramate istruzioni a tutti i contabili dipendenti dal Ministero delle finanze, perchè d'ora in poi tutte le monete in oro e in argento della Svizzera, dell'Italia e del Belgio siano ricevute nei pagamenti allo stesso titolo e valore delle monete francesi.

Parigi, 8.

La *Patrie* annunzia che il conte di Goltz è atteso domani a Parigi.

Vienna, 8.

Il generale John fu incaricato di reggere interinalmente il portafoglio della guerra.

La *Nuova Stampa libera* annunzia che il re di Sassonia riconobbe alla Prussia il diritto di tenere guarnigione nella fortezza di Koenigstein.

La *Debatte* assicura che il Re di Sassonia vuole abdicare a favore di suo figlio.

Berlino, 8.

La Commissione della Camera dei deputati incaricati del progetto sul prestito non accettò la cifra di 60 milioni di talleri chiesta dal Governo, ma adottò invece un emendamento di Roepell con cui accorda 30 milioni soltanto, da emettersi in buoni del tesoro e da rimborsarsi entro un anno.

TEATRI

SPETTACOLI D'OGGI

TEATRO PAGLIANO — Riposo.

TEATRO NICCOLINI, ore 8 — La drammatica Compagnia francese di Meynadier rappresenta: *Trop beau.*

ARENA NAZIONALE, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da Cesare Dondini e Giuseppina Casali-Pieri rappresenta: *Don Marzio maldicente alla bottega del caffè.*

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 5 settembre 1866, ore 8 ant.

Continua l'innalzamento del barometro, che è già risalito sopra la normale. Aria più fresca, cielo sereno e mare calmo. Continuano a dominare i venti del quarto e primo quadrante.

Stagione bella in Italia e in Europa.

Firenze, 6 settembre 1866, ore 8 ant.

Barometro un poco abbassato su tutta la Penisola. Temperatura aumentata. Cielo generalmente sereno, e mare calmo. Dominano i venti deboli del primo e quarto quadrante.

Continua la buona stagione.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 5 settembre 1866.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro, a metri 72, 6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 757, 1	mm 756, 0	mm 756, 5
Termometro centigrado	20, 0	27, 5	21, 0
Umidità relativa	43, 0	33, 0	49, 0
Stato del cielo	sereno	sereno	sereno
Vento direzione / forza	E debole	NO debole	NO debole

Temperatura { Massima + 27,5 / Minima + 12,5

Minima nella notte del 6 settembre + 16,3.

Nel giorno 6 settembre 1866.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72, 6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 756, 6	mm 756, 0	mm 757, 0
Termometro centigrado	23, 0	27, 5	21, 5
Umidità relativa	49, 0	41, 0	65, 0
Stato del cielo	sereno	sereno	sereno
Vento direzione / forza	NE debole	NO debole	NO debole

Temperatura { massima + 27,5 / minima + 16,3

Minima nella notte del 7 settembre + 15,0

MINISTERO DELLE FINANZE — Direzione generale delle Gabelle.

SPECCHIO delle riscossioni fatte nel mese di luglio 1866 ed in quello corrispondente del 1865 per ramo e provincia.

N.	PROVINCIE	DOGANE 1866	DOGANE 1865	DIRITTI MARITTIMI 1866	DIRITTI MARITTIMI 1865	DAZIO CONSUMO 1866 Nuovo	DAZIO CONSUMO 1866 Arretrati	DAZIO CONSUMO 1865	TABACCHI ed appalto di Gabelle 1866	TABACCHI 1865	SALI 1866	SALI 1865	POLVERI 1866	POLVERI 1865	TOTALE 1866	TOTALE 1865	Il 1866 differisce dal 1865 in più	in meno
1	Alessandria	»	»	»	»	52,480 49	»	57,465 58	214,482 40	219,387 55	118,179 43	138,932 53	3,231 80	4,125 70	388,374 12	419,911 36	»	31,537 24
2	Ancona	97,343 12	214,077 81	1,678 95	6,992 50	30,622 87	»	11,530 06	117,933 10	108,143 49	46,566 85	51,353 39	»	»	294,144 89	392,197 25	»	97,952 36
3	Aquila	760 03	974 27	»	»	14,084 65	»	13,838 10	50,199 25	52,321 75	96,389 48	96,686 70	651 20	1,620 39	162,084 61	165,441 21	»	3,356 60
4	Arezzo	»	»	»	»	22,658 16	»	19,013 19	48,931 10	68,901 20	40,759 68	41,485 40	»	»	112,348 94	129,399 79	»	17,050 85
5	Ascoli	620 23	13,829 50	137 50	184 10	8,346 43	»	13,240 65	35,579 10	35,821 42	26,915 35	30,362 90	»	»	71,598 61	93,438 57	»	21,839 96
6	Avellino	»	»	»	»	19,593 77	»	17,436 72	37,630 80	46,763 90	60,607 12	61,594 19	2,231 92	2,342 22	120,063 61	128,137 03	»	8,073 42
7	Bari	70,254 76	72,070 19	1,850 20	2,597 20	68,112 38	»	173,473 86	135,980 40	149,843 »	103,198 22	122,019 54	1,983 34	4,624 63	381,379 30	524,628 42	»	143,249 12
8	Benevento	»	»	»	»	9,965 39	»	9,602 05	20,442 20	18,260 30	56,613 81	35,638 17	1,155 »	919 05	88,176 40	64,419 57	23,756 83	»
9	Bergamo	»	»	»	»	19,279 71	»	18,610 94	104,490 64	103,637 02	83,143 17	90,750 33	3,311 »	4,341 70	210,224 52	217,339 99	»	7,115 47
10	Bologna	3,256 04	19,938 84	»	»	77,876 48	»	78,743 42	191,475 40	204,988 62	80,418 80	81,826 59	»	»	353,026 72	385,497 47	»	32,470 75
11	Brescia	20,694 22	78,650 12	»	»	39,958 12	1,522 82	47,944 13	304,758 70	153,026 24	137,040 43	122,631 19	2,986 50	3,502 40	506,960 79	405,754 08	101,206 71	»
12	Cagliari	58,758 64	121,215 54	5,045 »	3,927 30	35,740 50	»	25,488 15	111,585 42	115,872 40	346 17	195 10	13,206 60	18,448 80	224,682 33	285,147 29	»	60,464 96
13	Caltanissetta	13,341 38	2,209 03	1,239 10	254 20	19,348 95	»	18,067 02	»	»	»	»	»	»	33,929 43	20,530 25	13,399 18	»
14	Campobasso	48 06	828 35	12 80	11 »	15,950 40	»	15,772 72	40,846 70	46,219 25	76,760 75	86,772 73	2,102 10	2,338 60	135,720 81	151,942 65	»	16,221 84
15	Caserta	4,445 75	7,233 60	746 80	294 60	32,716 80	»	34,187 57	190,876 55	216,855 91	157,757 88	171,700 67	9,066 20	4,066 70	395,609 98	434,339 05	»	38,729 07
16	Catania	132,682 77	32,149 20	3,457 30	2,397 85	56,165 89	»	147,444 55	»	»	»	»	»	»	192,305 96	181,991 60	10,314 36	»
17	Catanzaro	6,001 16	2,351 59	426 50	567 60	13,110 48	»	14,838 25	66,159 11	79,591 74	73,145 73	75,136 56	2,925 98	1,467 90	161,768 96	173,953 64	»	12,184 68
18	Chieti	8,762 14	14,271 »	244 50	635 80	12,979 05	»	11,520 93	59,921 05	57,728 90	62,564 70	60,947 22	457 60	6,154 93	144,929 04	151,258 78	»	6,329 74
19	Como	7,946 66	8,641 61	»	»	22,410 11	»	23,102 30	71,562 47	67,656 67	94,211 69	106,456 78	1,410 20	2,305 »	197,541 13	208,162 36	»	10,621 23
20	Cosenza	388 06	1,335 52	45 30	455 10	11,881 10	»	13,216 09	63,249 78	77,102 41	82,612 43	76,465 40	3,645 94	4,454 50	161,822 61	173,029 05	»	11,206 44
21	Cremona	117 40	5,020 16	»	»	32,545 15	3,370 »	19,207 67	178,093 95	106,205 84	81,848 36	79,784 65	1,394 80	1,782 »	297,369 66	212,000 32	85,369 34	»
22	Cuneo	4,479 23	2,644 17	»	»	36,488 27	»	34,432 40	189,987 36	201,241 06	169,144 98	164,373 23	1,900 80	2,264 90	402,000 64	401,955 70	»	2,955 12
23	Ferrara	5,628 47	40,126 96	580 31	503 97	27,365 47	»	26,404 68	166,060 05	121,333 90	44,848 13	41,272 99	»	»	244,482 43	229,642 50	14,839 93	»
24	Firenze	49,944 70	82,355 29	5	»	103,876 22	»	109,159 73	415,968 20	421,325 95	148,520 01	143,917 52	»	»	718,309 63	756,758 49	»	38,448 86
25	Foggia	2,875 46	7,237 97	234 07	327 50	24,110 29	»	41,405 68	66,081 40	76,203 40	59,727 91	62,215 »	1,175 90	1,643 07	154,205 03	189,032 62	»	34,827 59
26	Forlì	3,300 26	12,804 04	465 20	537 30	12,675 78	»	19,567 30	64,906 »	70,369 80	34,104 07	39,455 21	»	»	115,451 31	142,733 65	»	27,282 34
27	Genova	1,021,183 36	1,281,217 63	35,233 75	42,783 25	48,624 66	»	44,199 80	332,925 62	404,315 58	170,557 31	177,806 22	5,050 25	42,616 »	1,613,574 95	1,992,968 48	»	379,393 53
28	Girgenti	108,259 24	114,812 64	3,306 30	3,351 20	14,151 26	»	22,989 87	»	»	»	»	»	»	125,716 80	141,153 71	»	15,436 91
29	Grosseto	2,678 45	3,275 24	409 20	270 50	10,959 08	»	11,009 08	32,516 30	38,190 40	27,959 24	20,955 »	»	»	74,522 27	73,700 22	822 05	»
30	Lecce	28,201 92	25,858 59	5,800 »	3,734 85	38,320 03	»	37,443 12	106,190 85	118,913 05	76,893 96	90,814 30	2,752 20	5,585 80	258,158 96	282,349 71	»	24,190 75
31	Livorno	421,567 37	669,698 53	8,609 30	21,161 84	66,360 84	»	38,919 92	128,735 55	131,628 »	33,993 30	38,772 78	»	»	659,266 36	895,181 07	»	235,914 71
32	Lucca	3,163 90	10,500 27	394 40	259 70	20,938 11	»	21,618 22	87,327 04	88,933 84	34,295 14	34,589 72	»	»	146,118 59	155,901 75	»	9,783 16
33	Macerata	148 18	2,653 68	158 »	270 50	10,475 46	»	9,029 63	44,422 82	48,411 09	42,136 18	45,464 35	»	»	97,340 64	105,829 25	»	8,488 61
34	Massa e Carrara	61 67	400 17	259 60	318 10	6,219 68	»	60,97 10	39,945 »	42,827 40	25,550 13	22,546 39	116 60	59 65	72,152 68	72,248 81	»	96 13
35	Messina	118,349 84	203,551 90	16,230 20	13,577 60	43,753 60	»	47,068 79	»	»	»	»	»	»	178,333 64	261,198 29	»	85,864 65
36	Milano	97,067 99	328,232 33	»	»	308,660 28	218 12	252,582 38	360,027 50	372,090 71	223,672 24	230,105 15	1,144 »	1,645 60	990,780 13	1,184,656 17	»	193,876 04
37	Modena	6,542 75	16,916 97	»	»	23,675 52	»	21,624 55	148,003 62	96,401 80	72,767 86	61,932 34	187 »	574 90	251,176 75	197,450 56	53,726 19	»
38	Napoli	420,155 »	914,438 96	15,173 85	23,719 19	29,570 61	»	81,867 86	549,029 30	618,162 50	152,624 31	175,304 64	2,252 80	2,584 80	1,168,805 87	1,816,077 95	»	647,272 08
39	Novara	17,277 63	37,268 81	»	»	45,787 35	»	47,260 90	172,813 17	175,483 25	129,261 88	135,151 67	9,078 15	10,950 50	374,218 18	406,115 13	»	31,896 95
40	Palermo	88,960 05	192,185 72	7,820 90	7,346 85	97,468 28	»	104,459 10	»	»	»	»	»	»	194,249 23	303,991 67	»	109,742 44
41	Parma	5,022 01	18,316 39	»	»	34,190 53	»	33,588 29	116,689 38	103,205 32	66,115 22	63,705 31	255 20	634 40	222,272 34	219,449 71	2,822 63	»
42	Pavia	»	»	»	»	37,886 82	»	33,094 78	153,772 92	157,171 16	84,563 71	93,415 54	1,291 40	2,058 10	277,514 85	285,739 58	»	8,224 73
43	Perugia	23,152 34	21,982 92	»	»	18,800 82	»	32,936 63	97,798 25	126,754 54	99,964 40	104,595 97	»	»	239,715 81	286,270 06	»	46,554 25
44	Pesaro e Urbino	1,917 61	2,704 48	128 40	172 20	9,195 48	»	13,718 06	36,192 93	38,352 47	23,275 72	24,475 44	»	»	70,710 14	79,422 65	»	8,712 51
45	Piacenza	»	»	»	»	25,674 67	»	26,509 34	93,016 34	87,672 29	61,699 24	63,599 32	250 80	752 40	180,641 05	178,533 35	2,107 70	»
46	Pisa	487 82	984 32	159 40	327 »	65,101 39	»	19,564 17	116,408 »	122,718 90	50,421 28	42,786 81	»	»	232,577 89	186,381 20	46,196 69	»
47	Porto Maurizio	44,011 67	59,937 18	821 50	812 30	11,519 16	»	14,815 60	54,142 47	64,407 30	24,125 31	25,200 28	3,434 20	4,415 80	138,054 31	169,588 46	»	31,534 15
48	Potenza	48 »	105 50	2 »	2 »	16,396 29	»	22,547 50	43,331 85	47,595 60	79,899 16	72,160 »	511 50	293 70	140,188 80	142,704 30	»	2,505 50
49	Ravenna	7,074 03	23,271 92	721 30	839 60	23,107 81	»	21,130 »	67,438 10	73,764 »	23,008 15	26,955 61	»	»	121,349 39	145,961 13	»	24,611 74
50	Reggio (Calabria)	4,197 17	2,438 86	244 10	608 80	15,124 66	»	10,140 21	50,485 60	58,623 55	52,424 71	51,651 09	1,598 30	9,128 70	124,074 54	132,589 21	»	8,514 67
51	Reggio (Emilia)	»	»	»	»	18,407 18	»	18,256 97	101,091 77	78,670 30	50,845 52	52,391 86	438 90	675 40	170,783 37	149,994 53	20,788 84	»
52	Salerno	2,818 79	4,511 99	318 70	619 50	25,382 22	»	28,910 63	94,903 35	118,022 14	96,517 25	96,404 75	5,593 20	7,205 »	225,533 51	255,674 01	»	30,140 50
53	Sassari	2,1891 63	22,122 62	1,906 45	2,289 10	13,341 54	»	35,268 43	62,117 95	69,885 02	»	»	1,615 60	2,600 40	100,873 17	132,165 57	»	31,292 40
54	Siena	95 27	221 81	»	»	7,681 54	»	33,102 37	46,460 20	52,880 15	25,070 54	27,663 35	»	»	79,307 55	113,867 68	»	34,560 13
55	Siracusa	17,283 07	10,468 83	1,118 85	1,759 60	25,145 52	»	24,682 05	»	»	»	»	»	»	43,547 44	36,910 48	6,636 96	»
56	Sondrio	3,384 12	7,592 05	»	»	8,448 95	»	10,057 81	8,860 55	9,129 95	17,314 80	25,259 10	357 65	529 10	38,396 07	52,568 01	»	14,171 94
57	Teramo	»	»	»	15 70	4,123 77	»	5,745 60	25,042 60	25,858 75	43,380 50	36,978 66	211 68	494 90	72,758 55	69,093 61	3,664 94	»
58	Torino	250,473 87	293,847 94	»	»	44,911 39	»	158,658 95	416,722 69	468,319 28	235,410 »	243,644 98	16,244 90	17,684 60	963,762 85	1,182,155 75	»	218,392 90
59	Trapani	10,280 71	14,842 15	1,846 05	2,786 30	18,673 83	»	18,108 79	»	»	»	»	»	»	30,800 59	35,737 24	»	4,936 65
	Totale del mese	3,217,394 »	5,024,325 16	116,825 78	146,711 70	2,008,421 24	5,110 94	2,321,720 24	6,533,613 35	6,657,220 09	3,959,202 21	4,061,304 62	105,221 21	176,890 24	15,945,788 73	18,388,172 05	385,652 35	2,828,035 67
						2,013,532 18												
	Differenze in più / in meno	» / 1,806,931 16		» / 29,885 92		» / 308,188 06			» / 123,606 74		» / 102,102 41		» / 71,669 03		» / 2,442,383 32		» / 2,442,283 32	
	Proventi dei mesi precedenti	30,578,382 23	29,959,324 25	1,169,627 40	1,135,101 28	11,988,832 93		14,362,716 51	43,137,617 21	35,486,205 74	28,066,372 96	24,153,547 48	865,326 86	1,094,149 14	115,806,159 59	10[illegible],191,044 40	9,615,115 19	»
	Totali dal 1° gennaio	33,795,776 23	34,983,649 41	1,286,453 18	1,281,812 98	14,002,365 11		16,684,436 75	49,671,230 56	42,143,425 83	32,025,575 17	28,214,852 10	970,548 07	1,271,039 38	131,751,948 32	124,579,216 45	9,615,115 19	2,442,383 32
	Il 1866 differisce dal 1865 in più / in meno	» / 1,187,873 18		46,40 20 / »		» / 2,682,071 64			7,527,804 73 / »		3,810,723 07 / »		» / 300,491 31		7,172,731 87		7,172,731 87	

OSSERVAZIONI

Il mese di luglio dell'anno corrente presenta, in confronto dei proventi ottenuti nel luglio 1865, il decremento di lire 2,442,383 32.

Tutti i rami contribuirono a tale diminuzione, ma la perdita veramente significante verificossi nel cespite delle Dogane che diede in meno lire 1,806,931 16.

Varie cause cospirarono a produrre tali diminuzioni. Le più generali sono: la guerra guerreggiata; l'arrenamento del commercio; il cholera che invase tanti Stati, e le conseguenti contumacie; la crisi monetaria; la partenza di circa un terzo delle guardie doganali richiamate a militare sotto le bandiere dell'esercito, lo spostamento di più di 300,000 uomini di cui una gran parte valicò i precedenti confini del Regno.

Causa speciale dei decrementi del Dazio Consumo è la tardanza di alcuni comuni convenuti nel soddisfare i canoni pattuiti, per cui il Governo è in credito di oltre lire 3,500,000; e pei sali i maggiori approvvigionamenti fatti dai privati nel mese di giugno nella credenza di un rialzo dell'imposta.

È da temersi che le Dogane che più d'ogni altro ramo subiscono la impressione delle vicissitudini commerciali non prospereranno di nuovo che in due o tre mesi, e ciò quantunque non siasi ancora potuto sopprimere, come sarebbe stato vivo desiderio del Governo, la linea daziaria che separa il Regno dalle provincie testè liberate.

Se altrimenti si fosse operato, la perdita nelle Dogane sarebbe stata molto maggiore.

Nelle provincie venete occupate dalle nostre truppe si conseguirono in luglio nei rami delle Gabelle i seguenti proventi:

Rovigo dal 10 al 31 luglio	Lire	156,659 60
Padova dall' 11 id.	»	342,195 20
Treviso dal 13 id.	»	111,364 35
Vicenza dal 19 id.	»	113,206 97
Udine dal 21 id.	»	64,260 83
	Lire	787,686 95

Firenze, *dalla Direzione Generale delle Gabelle*

Visto: IL DIRETTORE GENERALE
CAPPELLARI.

Per il Direttore Capo della 4ª Divisione
G. BRUNELLI.

FRANCESCO BARBERIS, gerente.

R. PREFETTURA DI TERRA D'OTRANTO

PER DELEGAZIONE DEL MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale delle Tasse e del Demanio.

AVVISO D'ASTA PEL GIORNO 24 SETTEMBRE 1866.

Il giorno di lunedì 24 corrente mese di settembre alle ore 11 ant. si procederà in quest'ufficio avanti il signor prefetto o chi per esso, e coll'intervento del signor direttore demaniale o d'un suo speciale delegato allo incanto per l'appalto dell'affittamento dei *Mari di Taranto* col metodo della candela vergine e sotto l'obbligo della esatta osservanza del relativo capitolato visibile in questa segreteria dalle 8 di mattina alle 3 pom.

Tale affittamento comprenderà la peschiera *Citrello* colle sue adiacenze *Leo, Flavilla* e *Fontana* coi così detti *fondi parevoli del mar piccolo,* non che il diritto di privativa per talune pesche, escluso il dazio sopra qualunque pesca perchè abolito, e s'intenderà fatto per la durata di anni 6, dal 1° settembre di questo anno a tutto agosto 1872, senza bisogno di congedo, con obbligo di rinunzia a qualunque dritto di tacita riconduzione.

L'asta sarà aperta sull'annuo fitto di L. 45,000, e la somma che risulterà dal deliberamento superiormente approvato dovrà pagarsi in Taranto in moneta d'oro o d'argento a quadrimestri anticipati nella cassa del ricevitore del Registro.

Tutti coloro impertanto che vorranno adire al suddetto affittamento dovranno nei suindicati giorno ed ora presentarsi in quest'ufficio nella sala degli incanti per ivi fare le respettive offerte durante l'ardere delle candele non minori di lire 10 per cadauna in aumento alla suindicata somma di lire 45 mila, previo deposito di lire 2,250 in danaro od in biglietti della Banca Nazionale a garanzia dell'asta.

Per sicurezza dell'annuo importo dell'affittamento e delle scorte, come anche della osservanza di tutti gli obblighi del contratto descritti nel capitolato, dovrà il deliberatario fornire la cauzione per un'annata d'estaglio e pel valore delle scorte con certificati nominativi di rendita sul gran libro del Debito pubblico italiano, od anche al portatore calcolati secondo il corso legale nel giorno del deposito.

Il termine utile per presentare offerte di aumento al prezzo deliberato per la concorrente non minore del 5 per 100 resta fin d'ora fissato a giorni 15 successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato a cura di quest'ufficio.

Tutte le spese d'asta comprese quelle delle precedenti deserte, di contratto e delle prescritte copie, e della consegna saranno ad esclusivo carico dell'affittuario, nell'intelligenza che non occorrono spese di registro.

Si dichiara per ultimo che nell'asta saranno osservate le formalità prescritte dal regolamento delli 13 dicembre 1863, n° 1628.

Lecce, addì 3 settembre 1866.

Il segretario capo
2445 P. Caselli.

SOCIETÀ ANONIMA

PER LA VENDITA DEI BENI DEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE PROVINCIALE DELLE TASSE E DEL DEMANIO DI PIACENZA.

Vendita di beni demaniali autorizzata dalle leggi 21 agosto 1862 n° 793 e 24 novembre 1864, n° 2006.

AVVISO D'ASTA.

Il pubblico è avvertito che alle ore 12 meridiane di mercoledì 3 ottobre prossimo venturo, in una delle sale degli uffizi della Direzione provinciale delle tasse e del demanio in Piacenza, alla presenza del signor direttore, in nome e nell'interesse della Società Anonima per la vendita dei beni del Regno d'Italia, sarà proceduto ai pubblici incanti, mediante pubblica gara e col sistema dell'estinzione della candela vergine, per l'aggiudicazione definitiva al miglior offerente degli stabili descritti ai numeri 2, 8, 9, dell'elenco XI, pubblicato nel giornale degli annunci ufficiali della provincia di Piacenza nel giorno 13 febbraio 1864, numero 13, i quali elenchi, insieme ai relativi documenti, trovansi depositati negli uffizi della Direzione predetta.

Gli stabili che si pongono in vendita sono i seguenti:

1° lotto (Elenco XI, numero 2). Possessione Bastia, posta nel comune di Rottofreno, composta di terreni aratori-nudi, aratori-vitati e prativi-irrigui, con fabbricato in parte ad uso civile ed in parte ad uso colonico e rustiche dipendenze, divisa in quattro parti.

È distinta in catasto a Rottofreno coi numeri di mappa 252, 252*bis*, 253, 253*bis*, 254, 255, 256, e 257, sezione *C*; 18, 19, 20, 21, 23, 23*bis*, 25, 38, 39, 40, 47, 52, e parte dei numeri 30*b*, 36*b*, 48*a*, 54*a*, e 63*a*, sezione *D*. Estensione catastale ettari 48, 29, 06.

2° lotto. (Elenco XI, numero 9). Possessione Centora San Siro, posta nel comune di Rottofreno, composta di terreni aratori-nudi, aratori-vitati e prativi, con fabbricato in parte ad uso civile ed in parte ad uso colonico e rustiche dipendenze, esclusi i numeri di mappa 116, 119 e 120, sezione *H*, che furono aggregati ad altra possessione, divisa in due parti.

È distinta in catasto a Rottofreno coi numeri di mappa 100*bis*, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 112, 114, 115, 138, 139, 140, 141, 142*a*, 143 e parte dei numeri 86 e 137, sezione *I*. Estensione catastale ettari 59, 39, 30.

3° lotto. (Elenco, XI, numero 10). Possessione Grande di Centora, posta nei comuni di Rottofreno e Gragnano, composta di terreni aratori-nudi, aratori-vitati e prativo-stabile ed artificiale irrigatori, con casino ad uso civile, ed un ampio fabbricato colonico ed ampie rustiche dipendenze, compresi i numeri di mappa 116, 119, 120, sezione *H*, attualmente affittati colla possessione Centora San Siro, la possessione medesima è intermediata dalla strada comunale di Centora e dai rivi irrigatori Bianco e Marazzino.

È distinta in catasto coi numeri di mappa 57, 58, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 124, 125, 126, 127, sezione *H*, del comune di Rottofreno, e coi numeri 27, 30 e 112, sezione *B* del comune di Gragnano. Estensione catastale ettari 68, 53, 77.

L'asta sarà aperta sui prezzi d'estimo seguenti, rispettivamente ridotti del 15 per 100 giusta il decreto ministeriale 28 dicembre 1865, e così:

1° lotto Bastia. . . .	Prezzi di stima	63,472 00 —	Prezzi ridotti	53,951 20
2° lotto Centora San Siro.	»	68,107 81 —	»	57,891 64
3° lotto Grande di Centora	»	81,720 54 —	»	69,462 46

Ogni offerta in aumento non potrà essere minore di quella stabilita secondo i diversi casi dell'art. 59 del R. decreto 14 settembre 1862, n° 812.

Per essere ammessi a prendere parte all'asta gli aspiranti dovranno, prima dell'ora stabilita per l'apertura degl'incanti, far constare a chi presiede i medesimi, di avere depositato alla Cassa del ricevitore demaniale di Piacenza, in danaro od in titoli di rendita pubblica, una somma corrispondente al decimo del valore sopra cui cade l'asta dei lotti pei quali intendono far partito.

Il deliberatario all'atto dell'aggiudicazione dovrà dichiarare se per il pagamento del prezzo intenda attenersi alla distribuzione in rate portata dall'articolo 14 del capitolato generale, parte seconda; oppure se adotti il riparto in rate determinate dal successivo articolo 15.

La vendita dei suddescritti stabili è vincolata alla osservanza di tutte le altre condizioni contenute nel capitolato generale e speciale, che sarà lecito a chiunque di esaminare negli uffizi della Direzione provinciale delle tasse e del demanio sovradetta.

Si dichiara che in caso di deserzione del presente esperimento, non si farà luogo a ripetizione d'incanto.

Piacenza, 31 agosto 1866.

I notai della prefata Direzione provinciale delle tasse e del Demanio
2460 *Dottori* Guastoni *e* Salvetti.

COLLEGIO-CONVITTO GALILEO

Via Pinti, 29, Firenze.

Il Collegio suddetto è diviso in sette Sezioni: I, Elementare; II, Ginnasiale; III, Liceale; IV, Militare, o di preparamento alle Accademie e Scuole militari dello Stato; V, Commerciale; VI, Amministrativa; VII, Diplomatica.

Contiene n° 85 stanze, tre saloni e un vasto parco per le ricreazioni, la ginnastica e l'equitazione, oltre la biblioteca, il teatro e i gabinetti scientifici che vanno ordinandosi. — I Professori sono stati scelti dal personale insegnante del Governo; ogni 15 giorni vi sono conversazioni per le lingue straniere.

Il Consigl. Dirett. comm. Bianchi, P. E. Giudici, marchese Niccolini, dep. Oliva, cav. P. Fanfani dirett. degli studi e la discipl., G. Alagna direttore amministrativo. 2285

È GIÀ PUBBLICATO

IL

PRONTUARIO

DELLA LEGGE

DEL 14 LUGLIO 1866

SULLE TASSE DI BOLLO

redatto a cura del dottor

CARLO COPPI

Controllore Demaniale nell'uffizio del Bollo di Livorno.

Opera utile ai signori Impiegati, Legali, Commercianti, e ad ogni persona di affari.

Dirigersi per le commissioni al signor Francesco Meucci, Livorno, piazza d'Arme, n° 5, e dai principali librai del Regno. 2443

CITAZIONE PER PROCLAMI.

Sull'instanza del sig. avv. Antonio Ferrero da Torino, affittavolo dei canali demaniali dell'Alto Piemonte, per atto 1° gennaio 1866 rogato Berta, questo tribunale civile, con decreto di ieri autorizzò la citazione per pubblici proclami di tutti i proprietari di stabili, siti sul territorio di Cherasco, stati nella corrente annata irrigati colle acque dei canali la Pertusata, e il Naviglio di Bra, a comparire nanti il tribunale medesimo fra il termine di giorni dodici successivi alla seconda inserzione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e nel giornale *La Provincia di Torino*, mediante la citazione nel modo ordinario ai proprietarii indicati nel ricorso e la pubblicazione del ricorso e del decreto all'albo pretorio di Cherasco, perchè sia provvisto sulla seguente demanda.

Farsi luogo all'immediata nomina di un perito, con commissione di procedere indilatamente, a spese anticipate dell'attore, colla scorta della mappa territoriale, col mezzo di informazioni, e con quegli altri mezzi che ravviserà convenienti ed opportuni, alla verificazione ed accertamento della quantità, estensione, coltura e pertinenza di tutti i terreni stati nella finiente stagione estiva irrigati colle acque dei canali suddetti all'oggetto di farne pagare dagli utenti quel giusto corrispettivo che possa essere di ragione dovuto o dal tribunale stabilito in progresso di causa.

Mondovì, 30 agosto 1866.

Il procuratore dell'attore
2382 Maglia Giuseppe.

2080 **DECRETO.**

Sul ricorso di Cesare Scanagatta e di Teresa Cantaluppi ved. Scanagatta diretta a far dichiarare l'assenza di Ulisse Scanagatta del fu Giacinto.

Si commette al sig. pretore del 1° mandamento di assumere informazioni in proposito dell'assenza stessa.

Como, dal R. tribunale civ. e corr. il giorno 17 aprile 1866.

Firmati: Legnani, vice-pres.
Royer, canc.

Estratto conforme all'originale
Royer, canc.

2081 **ESTRATTO**

di sentenza di dichiarazione d'assenza.

A chiunque

Il sottoscritto procuratore del sig. Giovanni Brugnoli di Campogine, provincia di Reggio nell'Emilia servendo alle prescrizioni contenute negli articoli 23 e 25 del Codice civile italiano, rende noto che nel giudizio promosso e pendente davanti il tribunale civile di Reggio Emilia per dichiarazione d'assenza, del proprio fratello germano sig. Luigi Brugnoli di Campogine, è stata proferita sentenza nel 14 luglio 1865 registrata il 24 successivo che appunto ha dichiarata l'assenza del medesimo sig. Brugnoli per ogni effetto di legge.

Reggio Emilia, 7 agosto 1866.

Dott. Antonio Romani.

2440 **DIFFIDAMENTO.**

La signora Maria Guadalupe Piacci residente in Firenze al numero 15, via de'Servi, fa pubblicamente noto che paga a pronti contanti tutto quello che acquista per uso suo e della sua famiglia, e perciò non riconosce nessun debito che venisse da chiunque creato in nome suo.

2434 **AVVISO.**

Si rende noto che il signor Simone Lupetti possidente domiciliato a Montemagno, come economo giudiciale dei beni già spettanti ai signori Ansano e Raffaello Passeri aggiudicati in natura ai creditori Passeri, e distribuiti colla sentenza graduatoria dei creditori Passeri, proferita dal soppresso tribunale di prima istanza di Pisa nel 17 agosto 1843 con decreto pubblicato dal tribunale civile e correzionale di Pisa li 4 settembre 1866 è stato autorizzato a citare per mezzo di proclami pubblici mediante inserzione nel giornale ufficiale del Regno tutti gli interessati nella suddetta sentenza graduatoria Passeri all'udienza che dal ridetto tribunale sarà tenuta in Pisa nel locale di sua residenza, la mattina del venticinque settembre corrente, per dire e dedurre tutto quello e quanto crederanno del proprio interesse sulla istanza del detto signor Lupetti per essere autorizzato alla esecuzione di alcuni lavori urgenti e necessari da farsi ad un mulino posto in Calci affidato alla gestione del detto Lupetti con quant'altro in detto decreto si legge, al quale ecc. — Il che si rende noto perchè il presente avviso serva di citazione agli interessati suddetti a senso dell'articolo 146 del Codice di procedura civile.

Fatto li 5 agosto 1866.

G. Beltrami, proc. del Lupetti.

ISTANZA PER NOMINA DI PERITO.

Il dottor Giuseppe Beltrami, come procuratore *ex mandato*, in ordine alla procura del dì sei aprile 1866, recognita ser Filippo Fojanesi, della signora Clementina Bargellini vedova Matteucci, attendente alle cure domestiche, domiciliata in Pisa, ha fatta istanza al tribunale civile della città medesima a forma degli articoli 663, 664 del Codice di procedura civile, per la nomina di un perito per la stima di un casamento di proprietà del signor Vincenzio del fu Pasquale Cateni possidente domiciliato a Pisa, posto in Pisa medesima nella via del Borgo che fa cantonata con l'altra di Sant'Orsola, per farne quindi la vendita all'incanto all'oggetto di essere soddisfatta del suo credito in sorte e frutti reclamato col precetto de'trenta giorni del sei aprile 1866, con le restrizioni di che nella istanza di nomina di perito de'4 settembre 1866, e tutto come più e meglio in detti atti.

Pisa, li 4 settembre 1866.

2435 G. Beltrami, proc.

ESTRATTO DI BANDO.

Il cancelliere della pretura del primo mandamento di Pisa incaricato opportunamente con la sentenza del tribunale civile e correzionale di detta città del 23 luglio 1866 deduce a pubblica notizia che nel dì 20 settembre stante a ore dieci antimeridiane nella cancelleria del mandamento suddetto sarà proceduto per mezzo dei pubblici incanti alla vendita dei seguenti beni immobili spettanti alla eredità del fu Angiolo Borsò per dividersene quindi il prezzo fra gli eredi del medesimo; e tal vendita sarà eseguita per conto di Maria Angiola Borsò ne'Ceravola ammessa al gratuito patrocinio, e per interesse di tutti gli eredi e condividenti dei beni stessi da rilasciarsi al maggiore e migliore offerente con le condizioni contenute nel bando giudiciale esistente nella cancelleria di detta pretura.

Lotto primo.

Uno stabile a quattro piani compreso il terreno posto in Pisa, via della Maddalena segnato di numero 84 vegliante al catasto della comunità di Pisa alla particella di numero 2084 in parte, articoli di stima 2471, 2472, 3675, 1712, 2490 della sezione *C* con rendita imponibile di lire 183 89 di dominio diretto della Chiesa Arcipretura di Portoferraio. Stimato lire 4,387 44.

Lotto secondo.

Uno stabile di tre piani compreso il terreno, più un mezzanino sopra la bottega, posto in Pisa, nella via Santa Maria, segnato di numero civico 858 vegliante al catasto in sezione *C*, particelle di numero 95 e 3254, articoli di stima 37 e 2426, con rendita imponibile di lire 183 12 di dominio diretto della famiglia Simonelli di Pisa. Stimato lire 2,898 e centesimi 21.

Lotto terzo.

Uno stabile parte di tre piani e parte di due, compreso il terreno posto in Pisa in via Calcesana segnato del numero civico 1821, rappresentato al catasto dalle particelle 1399, 1283, e 1291 della sezione *C*, aventi la rendita imponibile di lire 126 e centesimi 16. Stimato lire 2,773 48.

Lotto quarto.

Uno stabile di due piani compreso il terreno composto di tre botteghe, con suoi annessi, posto in Pisa nella piazzetta di Santa Margherita, detta anco *del Campano*, segnato di numero civico 1187, vegliante al catasto alle particelle 2858 in parte, 2858 in parte, 2858 in parte, articoli di stima 272, 2417, e 2418 della sezione *C*, con la rendita imponibile di lire 167 47 livellare del Convitto Ecclesiastico di Santa Caterina di Pisa. Stimato lire 2,308 e centesimi 99.

Lotto quinto.

Uno stabile consistente in un quartiere con ingresso a comune con altri, composto di tre stanze posto in Livorno, via San Carlo, distinto al catasto dalle particelle di numero 773 in parte, e 736, articolo di stima 453 della sezione *Q*, con rendita imponibile di lire 66 e centesimi 14. Stimato al netto lire 694 12.

Lotto sesto.

Uno stabile di tre piani compreso il terreno posto in San Marco alle Cappelle, comunità e subborgo di Pisa in luogo detto *La Cella*, rappresentato in sezione *I* di detta comunità dalla particella catastale di numero 44, articolo di stima 1012 con rendita imponibile di lire 76 47. Stimato lire 4,270 92.

Li 4 settembre 1866.

2448 Luigi Pelliccia, canc.

2441 **DIFFIDAMENTO.**

Il nobile signor cavaliere Niccolò Antinori inibisce a Luigi Forconi e sua famiglia, lavoratori al podere denominato *Gabbiola* in comunità di San Casciano in Val di Pesa, popolo di Santa Maria a Casavecchia, di vendere, e comprare non tanto bestiami che ogni altro genere senza ordine in iscritto di Leone Sirigatti, agente della fattoria di Poggio Torselli di proprietà di detto signor Antinori.

A dì 7 settembre 1866.

PUBBLICAZIONE.

Con sentenza proferita dal tribunale civile e correzionale di Firenze li 27 giugno 1866, pubblicata all'udienza del dì 17 del successivo mese di luglio e registrata a Firenze nel dì 14 del susseguente mese di agosto, registro 12, foglio 180, numero 2403, con lire 2 20 da Giani, fu omologato lo stato di graduazione dei creditori del signor Gaetano Bettazzi, di Prato, e suoi autori aventi diritto alla distribuzione del prezzo in somma di italiane lire 2,175 70, e frutti relativi al 4 per 100 in anno dal 1° maggio 1853 di una casa con un appezzamento annesso di terra ortiva, livellare della Pia Casa dei Ceppi di Prato, posta in detta città in cantonata della via dei Sassetti e della piazza del Collegio Cicognini. — Con la detta sentenza furono collocati i diversi creditori comparsi a forma della respettiva loro domanda; e di poi, infra le altre dichiarazioni finali, quanto ai non comparsi, o contumaci, la sentenza medesima, all'articolo 4, prescrisse - ivi - «I creditori legittimamente citati e non comparsi dichiara decaduti da qualunque diritto fosse loro competuto sul fondo di cui si tratta a forma di ragione.»

La presente pubblicazione si fa a tutti gli effetti voluti dalla legge per norma di chiunque possa avere interesse a provvedersi contro la suddetta sentenza di omologazione di stato di graduazione.

Dott. Giovanni Billi, proc. del signor ing. Antonio Mariani creditore istante. 2433

ESTRATTO DI PROVVEDIMENTO.

Il regio tribunale civile di Cremona, con decreto in data 16 giugno prossimo passato, a seguito dell'istanza prodotta dall'avvocato Tavolotti procuratore di Angela Maria Perri fu Giuseppe, ammessa al patrocinio gratuito per decreto 18 maggio 1866 al n° 128, tendente ad ottenere la dichiarazione di assenza di Luigi Perri fu Giuseppe, fratello della suddetta, e sentito il Pubblico Ministero, ordinava al pretore del mandamento di Sospiro di assumere informazioni sull'epoca, circostanza, durata e causa dell'assenza del prenominato Luigi Perri già domiciliato nel comune di San Daniele.

Si pubblichi il presente nel foglio provinciale, *Corriere Cremonese*, e nella *Gazzetta Ufficiale* per due volte nell'intervallo di un mese, in conformità dell'articolo 23 del Codice civile.

Dalla cancelleria del R. tribunale civile di Cremona.

Li 4 agosto 1866.

2444 L. Minelli, canc.

RENUNZIA DI EREDITÀ.

La pretura di Pescia rende noto che nel 1° settembre stante Jacopo del fu Ferdinando Perniconi, domiciliato alla Chiesina uzzanese, renunziò alla eredità di suo figlio Domizio, morto *ab intestato* nel villaggio della Chiesina nel 16 maggio decorso e senza successione; e ciò a tutti gli effetti legali di ragione.

Dalla pretura di Pescia, li 5 settembre 1866.

Il cancelliere
2447 G. Sartini.

AVVISO.

Il signor Giuseppe Zini, domiciliato in Livorno (Toscana), avverte il pubblico che da questo giorno non riconoscerà nessun debito contratto da suo figlio Fortunato essendo fuori dell'età voluta dalla legge.

7 settembre 1866.

2442 Giuseppe Zini.

AVVISO.

Il cancelliere della pretura del quarto mandamento di Firenze fa noto che il signor Giuliano del fu Gaetano Chiari, scultore domiciliato a Firenze, nell'interesse dei propri figli minori Chiaro, Enrico ed Ulisse, con dichiarazione emessa in questa cancelleria nel 28 agosto prossimo passato, ha accettato con benefizio di legge e di inventario la eredità relitta da Francesco Stefano del fu Gaetano Chiari morto a Firenze il 4 marzo 1866 e a detti di lui figli devoluta in ordine al testamento olografo del 31 agosto 1865, ricevuto dal notaro Egidio Fabbrichesi e registrato a Firenze il 4 settembre successivo.

Dalla cancelleria della pretura del quarto mandamento di Firenze.

Li 6 settembre 1866.

2438 Dott. Silvio Pucci, canc.

EDITTO.

La pretura del mandamento di Firenze-Campagna, rende noto che la signora Adele Gherardini nei Morghen domiciliata in Firenze, sotto dì sei settembre corrente ha renunziato all'eredità del di lei padre signor Antonio Gherardini morto in Montereggi (comune di Fiesole) nel sette aprile decorso, non volendo risentire da essa nè utile nè danno.

Dalla cancelleria della pretura suddetta.

Li 7 settembre 1866.

Il cancelliere
2436 P. Bozzolini.

ACCETTAZIONE D'EREDITÀ

CON BENEFICIO D'INVENTARIO.

In conformità del disposto dell'articolo 955 del Codice civile italiano, il sottoscritto cancelliere del quartiere San Giovanni, quarto mandamento Firenze, rende di pubblica notizia come sotto di 14 agosto prossimo passato il signor dottore Gesualdo Bardini, legale a Firenze, come mandatario della signora Enrichetta vedova Pozzesi, nella sua qualità di madre del minore Ferdinando Pozzesi, non che delle signore Antonietta e Carlotta Pozzesi e dottor Alessandro Pozzesi, dichiarò in detta sua qualità di accettare con benefizio di legge e di inventario nell'interesse di detti suoi rappresentati la eredità relitta dal dottor Edoardo Pozzesi morto a Firenze il sette marzo 1866.

Dalla cancelleria della pretura San Giovanni.

Firenze, li 6 settembre 1866.

2437 Dott. S. Pucci, canc.

ERRATA-CORRIGE.

Nell'avviso di n° 2432 pubblicato nel n° 247 di questa Gazzetta, dove si dice: *relitta dal fu Bocciolini*, si legga: *relitta dal fu Filippo Bocciolini.*

Di prossima pubblicazione

FIRENZE *Via Castellaccio* — **EREDI BOTTA** — TORINO *Via d'Angennes*

DECRETI REALI 14 LUGLIO 1866

SULLE **TASSE DI REGISTRO** E SULLE **TASSE DI BOLLO**

CUI VANNO UNITI

DECRETI REALI 18 AGOSTO 1866

Contenenti le relative disposizioni regolamentarie.

DUE FASCICOLI SEPARATI

Prezzo del fascicolo ***Tasse di Registro*** . . . . . L. 1 20
Id. ***Tasse di Bollo*** . . . . » » 60

NB. Gli Editori si riservano di pubblicare fra breve e nello stesso formato un copioso ed accurato

INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

delle materie contenute nei suddetti due fascicoli.

Dirigersi con vaglia postale in lettera affrancata alla suddetta Tipografia.

SI È PUBBLICATA

la 2ª Edizione in-16°, formato tascabile

DEI

CODICI DEL REGNO D'ITALIA

CIOÈ:

Codice Civile corredato della relazione del ministro Guardasigilli fatta a S. M. in udienza del 25 giugno 1865 — dell'Indice-Alfabetico-Analitico — delle disposizioni transitorie — del R. Decreto concernente l'applicazione delle pene di cui all'art. 404 del Codice Civile — del R. Decreto per l'ordinamento dello Stato Civile — della legge sull'espropriazione per causa di pubblica utilità — della legge sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno e del R. Decreto per l'esecuzione della medesima . . . . L. 2 50

Codice per la Marina Mercantile corredato della relazione del ministro Guardasigilli fatta a S. M. in udienza del 25 giugno 1865. . . . . » » 60

Codice di Procedura Penale corredato della relazione del ministro Guardasigilli fatta a S. M. in udienza del 26 novembre 1865 — dell'Indice-Alfabetico-Analitico — delle disposizioni transitorie — della tabella indicativa della corrispondenza tra gli articoli del Codice Penale del 20 novembre 1859, citati nel Codice di Procedura Penale e gli articoli del Codice Penale e delle altre leggi vigenti nelle provincie della Toscana . . . » 1 50

Codice di Procedura Civile corredato della relazione del ministro Guardasigilli fatta a S. M. in udienza del 25 giugno 1865 — dell'Indice-Alfabetico-Analitico — delle disposizioni transitorie e del R. Decreto di rettifica dell'art. 134 dello stesso Codice . . . . » 2 »

Codice di Commercio corredato della relazione del ministro Guardasigilli fatta a S. M. in udienza del 25 giugno 1865 — dell'Indice-Alfabetico-Analitico — delle disposizioni transitorie — del R. Decreto col quale fu variato il tenore del N° 18 dell'art. 509 dello stesso Codice e del R. Decreto col quale è regolata la professione di mediatore » 1 30

Manuale Pratico di Medicina Legale di G. L. Casper prima traduzione dal tedesco autorizzata dall'autore, del dottore cav. Emilio Leone, con aggiunte del commendatore Carlo De-Maria — Opera indispensabile a tutti i medici specialmente condotti, ai magistrati ed agli avvocati — due volumi in 8° grande. . . . . » 16 »

Di prossima pubblicazione: il terzo volume contenente le **Novelle Cliniche**, ultima opera dello stesso autore che serve di complemento alla precedente.

MANUALE

AD USO

DEI SENATORI DEL REGNO E DEI DEPUTATI

CONTENENTE

LO STATUTO E I PLEBISCITI, LA LEGGE ELETTORALE

I REGOLAMENTI DELLE DUE CAMERE

LE PRINCIPALI LEGGI ORGANICHE DELLO STATO

GLI ELENCHI

DEI SENATORI DEL REGNO, DEI DEPUTATI E DEI MINISTERI SUCCEDUTISI DURANTE L'VIII° LEGISLAZIONE

(I° del Parlamento Italiano)

Prezzo L. 5.

ISTITUTO HEER - TORINO

Via Principe Tommaso n° 5. — Per convittori ed esterni. Forma commercianti, amministratori e finanzieri, e dà corsi privati (anche serali) di lingue moderne e di contabilità. 2261

2439 **EDITTO.**

A forma degli articoli 601 e 602 del Codice di commercio, si assegna a tutti i creditori del fallimento di Francesco Luigi e Giuseppe Sacchi il termine di giorni 35 a presentarsi avanti i sindaci definitivi signori Salomone Borghi e Giacomo Piazza, e rimettere ai medesimi i loro titoli di credito unitamente ad una nota indicante le somme di cui si propongono creditori quando non preferiscano farne il deposito in questa cancelleria, per quindi procedere alla verificazione dei medesimi, stabilita per la mattina del dì 29 ottobre prossimo, a ore 11 antimeridiane.

Sono quindi invitati tutti i creditori a presentarsi in detto giorno ed ora nella Camera di consiglio di questo tribunale per effettuare avanti il signor giudice delegato e sindaci definitivi la verificazione di quei titoli che li riguardano, altrimenti non sarà di essi fatto alcun conto a forma dell'articolo 614 del Codice suddetto.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale di Firenze ff. di tribunale di commercio.

Li 5 settembre 1866.

M. De Metz, vice canc.

FIRENZE — Tip. Eredi Botta, via del Castellaccio, 20.